



Bruxelles, 28.6.2023
COM(2023) 360 final

2023/0205 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 255 final} - {SWD(2023) 224 final} - {SWD(2023) 230 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Per avere successo in un'economia basata sui dati che funzioni per i cittadini e le imprese, l'Europa deve trovare un equilibrio tra il flusso e l'ampio utilizzo dei dati e la salvaguardia di elevati standard etici e di tutela della vita privata, della sicurezza e della protezione. Nella comunicazione su una strategia europea per i dati¹, la Commissione ha illustrato in che modo l'UE dovrebbe creare un contesto politico attraente, cosicché entro il 2030 la sua quota dell'economia dei dati corrisponda almeno al suo peso economico.

Nel settore finanziario, la Commissione ha individuato nella promozione della finanza basata sui dati una delle priorità della sua strategia in materia di finanza digitale per il 2020² e ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa su un quadro per l'accesso ai dati finanziari. La comunicazione del 2021 sull'Unione dei mercati dei capitali³ ha confermato l'ambizione della Commissione di accelerare i lavori sulla promozione di servizi finanziari basati sui dati. Ha annunciato l'istituzione del gruppo di esperti sullo spazio europeo di dati finanziari per fornire contributi su una prima serie di casi d'uso. Più di recente, nella sua lettera di intenti che correda il discorso sullo Stato dell'Unione del 2022, la presidente della Commissione von der Leyen ha confermato che l'accesso ai dati nell'ambito dei servizi finanziari è una delle nuove iniziative chiave per il 2023.

Attualmente i clienti del settore finanziario dell'UE non possono controllare efficacemente l'accesso ai loro dati e la condivisione degli stessi al di là dei conti di pagamento. Gli utenti dei dati, ossia le imprese che desiderano accedere ai dati dei clienti per fornire servizi innovativi, hanno problemi ad accedere ai dati detenuti dai titolari dei dati, ossia gli enti finanziari che raccolgono, conservano e trattano tali dati dei clienti. Di conseguenza anche se i clienti lo desiderano, non hanno un ampio accesso ai servizi finanziari e ai prodotti finanziari basati sui dati. Tale accesso limitato ai dati è riconducibile a una serie di problemi interconnessi. In primo luogo, in assenza di norme e strumenti per gestire le autorizzazioni alla condivisione dei dati, i clienti non confidano nel fatto che i potenziali rischi relativi alla condivisione dei dati siano affrontati. Pertanto sono spesso riluttanti a condividere i loro dati. In secondo luogo, anche se desiderano condividere dati, non esistono norme che disciplinino tale condivisione oppure sono poco chiare. Di conseguenza i titolari dei dati quali enti creditizi, assicuratori e altri enti finanziari che detengono dati relativi ai clienti non sono sempre tenuti a consentire l'accesso ai loro dati agli utenti dei dati, come ad esempio le imprese FinTech, ossia le imprese che utilizzano la tecnologia per sostenere o fornire servizi finanziari, o gli enti finanziari che forniscono servizi finanziari e sviluppano prodotti finanziari sulla base della condivisione dei dati. In terzo luogo, la condivisione dei dati è resa più onerosa in quanto sia i dati stessi che l'infrastruttura tecnica non sono standardizzati e presentano pertanto differenze significative.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per i dati", del 19 febbraio 2020 (COM(2020) 66 final).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE, del 29 settembre 2020 (COM(2020) 591 final).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Unione dei mercati dei capitali — Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione", del 25 novembre 2021 (COM(2021) 720 final).

La presente proposta mira ad affrontare questi problemi consentendo ai consumatori e alle imprese di controllare meglio l'accesso ai loro dati finanziari. Ciò consentirebbe ai consumatori e alle imprese di beneficiare di prodotti e servizi finanziari adattati alle loro esigenze sulla base di dati per loro pertinenti, evitando nel contempo i rischi intrinseci.

L'obiettivo generale della presente proposta è migliorare i risultati economici per i clienti dei servizi finanziari (consumatori e imprese) e le imprese del settore finanziario promuovendo la trasformazione digitale e accelerando l'adozione di modelli aziendali basati sui dati nel settore finanziario dell'UE. Una volta conseguito tale obiettivo, i consumatori che lo desiderano potranno accedere a prodotti e servizi personalizzati e basati sui dati che possano rispondere al meglio alle loro esigenze specifiche. Le imprese, in particolare le PMI, godrebbero di un accesso più ampio a prodotti e servizi finanziari. Gli enti finanziari sarebbero in grado di sfruttare appieno le tendenze della trasformazione digitale, mentre i prestatori terzi di servizi godrebbero di nuove opportunità commerciali nell'ambito dell'innovazione basata sui dati. I consumatori e le imprese avranno accesso ai loro dati finanziari per consentire agli utenti dei dati di fornire prodotti e servizi finanziari su misura che rispondano meglio alle esigenze dei clienti e delle imprese.

La proposta non comporta risparmi sui costi amministrativi, in quanto si tratta di una nuova normativa che non modifica le precedenti norme dell'UE. Per lo stesso motivo, non si tratta neppure di un'iniziativa inclusa nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione volta a garantire che la legislazione dell'UE consegua i propri obiettivi a un costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta si basa sulla direttiva riveduta sui servizi di pagamento (PSD2), che ha consentito la condivisione dei dati sui conti di pagamento ("servizi bancari aperti"). La presente proposta consente la condivisione di una serie più ampia di dati relativi ai servizi finanziari e stabilisce le norme in base alle quali avverrà la condivisione dei dati. Definisce altresì le norme applicabili ai partecipanti al mercato che intraprenderanno tale attività.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta rispetta il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che stabilisce le norme generali sul trattamento dei dati personali relativi a un interessato e garantisce la protezione dei dati personali nonché la libera circolazione degli stessi.

La presente proposta costituisce inoltre un elemento costitutivo settoriale che si inserisce nella più ampia strategia europea per i dati e consente la condivisione dei dati all'interno del settore finanziario e con altri settori. Si basa sui principi fondamentali per l'accesso ai dati e il trattamento dei dati stabiliti nelle iniziative intersettoriali della Commissione. L'atto sulla governance dei dati punta a rafforzare la fiducia nella condivisione dei dati e a migliorare l'interconnessione senza soluzione di continuità ("interoperabilità") tra gli spazi di dati e a creare un quadro per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Un'altra iniziativa intersettoriale è il regolamento sui mercati digitali, che stabilisce una serie di obblighi relativi ai dati per contrastare il potere delle piattaforme dei gatekeeper e garantire la contendibilità nei mercati digitali, ad esempio consentendo agli enti finanziari per conto dei loro clienti o quando utilizzano servizi di piattaforma di base dei gatekeeper di accedere ai dati detenuti dai gatekeeper. Un'altra iniziativa intersettoriale è la proposta di regolamento sui dati⁴ che

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022) 68 final).

istituirebbe nuovi diritti di accesso ai dati dell'internet delle cose, ossia i dati che i prodotti ottengono, generano o raccolgono relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente, sia per gli utenti dei prodotti che per i fornitori di servizi correlati. Essa stabilisce anche obblighi generalmente applicabili per i titolari dei dati, che sono tenuti a mettere i dati a disposizione dei destinatari dei dati ai sensi del diritto dell'UE o della legislazione nazionale adottata in linea con il diritto dell'UE.

La presente proposta integra inoltre la strategia dell'UE in materia di investimenti al dettaglio⁵. Sosterrà il suo obiettivo di migliorare il funzionamento del quadro di protezione degli investitori al dettaglio introducendo misure di tutela nell'uso dei dati degli investitori al dettaglio nell'ambito dei servizi finanziari. Garantisce inoltre il rispetto delle norme in materia di cibersecurity e resilienza operativa nel settore finanziario, come stabilito nell'atto sulla resilienza operativa digitale entrato in vigore il 16 gennaio 2023.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce alle istituzioni dell'UE il potere di stabilire norme sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno (articolo 114 TFUE). Ciò include il potere di adottare una normativa dell'UE per ravvicinare le prescrizioni relative all'uso sempre più importante dei dati per gli enti finanziari, in quanto gli enti finanziari attivi a livello transfrontaliero sarebbero altrimenti soggetti a prescrizioni nazionali divergenti, il che renderebbe l'attività transfrontaliera più onerosa. La definizione di norme comuni per la condivisione dei dati nel settore finanziario contribuirà al funzionamento del mercato interno. Norme comuni garantiranno un quadro normativo armonizzato sulla governance dei dati finanziari, in linea con la strategia europea per i dati. Il modo migliore per ottenere questi risultati sarà l'adozione di un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'economia dei dati è parte integrante del mercato interno. I flussi di dati costituiscono il fulcro delle attività digitali e rispecchiano le catene di approvvigionamento esistenti e le collaborazioni tra imprese e consumatori. Qualsiasi iniziativa volta a organizzare tali flussi di dati deve applicarsi al mercato interno nel suo complesso. Poiché i titolari dei dati sono generalmente enti finanziari autorizzati soggetti a una serie ampia e dettagliata di norme ampiamente definite all'interno di regolamenti e disposizioni di vigilanza direttamente applicabili per i quali è garantita la convergenza a livello dell'UE, è necessaria un'azione a livello dell'UE per stabilire condizioni comuni e mantenere condizioni di parità tra gli enti finanziari al fine di salvaguardare l'integrità del mercato, la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria. Un altro motivo a sostegno dell'azione a livello dell'UE è l'elevato livello di integrazione nel settore finanziario. Anche gli enti finanziari svolgono attività transfrontaliere significative.

⁵ La strategia per gli investimenti al dettaglio adottata comprende la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione relative alla tutela degli investitori al dettaglio e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave.

I problemi descritti nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta sono comuni a tutti gli Stati membri dell'UE. La regolamentazione dei servizi finanziari è una competenza condivisa tra l'UE e i suoi Stati membri. Questi problemi non possono essere risolti dai soli Stati membri, dato che i possessori e i potenziali utenti dei dati dei clienti nel settore finanziario operano spesso in diversi Stati membri. Pertanto i dati di un cliente possono essere detenuti da enti finanziari in diversi Stati membri. Per migliorare la fiducia e consentire l'uso integrato di tali dati, tutti questi enti finanziari dovrebbero essere disciplinati dallo stesso quadro giuridico e dalle stesse norme tecniche. Le singole norme nazionali comporterebbero una sovrapposizione delle prescrizioni e costi di conformità sproporzionatamente elevati per le imprese senza apportare i massimi vantaggi a imprese e consumatori.

- **Proporzionalità**

In linea con il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Essa riguarda solo gli aspetti in cui gli oneri e i costi amministrativi sono proporzionati agli obiettivi da conseguire. Ad esempio, la proporzionalità è attentamente definita in termini di portata e rigidità. Si basa su criteri di valutazione qualitativi e quantitativi per garantire che le nuove norme abbiano un effetto ampio. Nell'allegato 5 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta è spiegato in che modo la proporzionalità ha orientato la selezione delle serie di dati. L'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta illustra le misure adottate per garantire un impatto proporzionato sulle PMI.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta dovrebbe assumere la forma di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri si applichino norme comuni sulle condizioni di accesso e di trattamento dei dati dei clienti dei servizi finanziari.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La nuova proposta non si basa su alcuna legislazione vigente. Si fonda sul regime di servizi bancari aperti istituito dalla direttiva (UE) 2015/2366, ma crea un nuovo diritto di accesso ai dati per le serie di dati che in precedenza non rientravano in alcun altro quadro legislativo dell'UE.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi sull'accesso ai dati finanziari. L'invito a presentare contributi si è concluso il 2 agosto 2022, raccogliendo 79 risposte. Le persone che hanno risposto a titolo individuale hanno espresso preoccupazione per la condivisione dei dati in assenza di un quadro che stabilisca misure di tutela chiare, quali pannelli di gestione della riservatezza, una chiara delimitazione del suo ambito di applicazione e condizioni di parità tra i partecipanti al mercato. Le imprese si sono espresse in maniera piuttosto positiva purché siano messe in atto adeguate misure di tutela. Dall'invito a presentare contributi è emerso che, se adeguatamente concepito, l'accesso ai dati finanziari potrebbe avere un impatto positivo.

Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha inoltre avviato una consultazione pubblica congiunta sulla revisione della direttiva riveduta sui servizi di pagamento (PSD2) e sull'accesso ai dati finanziari. La consultazione pubblica si è chiusa il 2 agosto 2022. Le

risposte sull'accesso ai dati finanziari hanno confermato le opinioni espresse nell'invito a presentare contributi. Se da un lato la maggior parte del pubblico che ha risposto vorrebbe condividere i propri dati sulla base di un forte consenso/accordo dei consumatori, dall'altro sono state espresse alcune preoccupazioni in merito alla condivisione dei dati finanziari. Tali preoccupazioni si basavano sulla mancanza di fiducia per quanto riguarda questioni relative alla riservatezza, alla protezione dei dati e alla sicurezza digitale e sulla sensazione generale di non poter controllare il modo in cui sono utilizzati i dati.

I portatori di interessi professionali (utenti aziendali, imprese FinTech, organizzazioni dei consumatori, autorità pubbliche competenti e autorità nazionali di regolamentazione) sono stati maggiormente favorevoli alla condivisione dei dati e hanno citato vantaggi nell'esperienza di utilizzo dei clienti in termini di maggiore concorrenza e innovazione per i prodotti e i servizi finanziari. Anche una significativa minoranza di partecipanti alla consultazione professionali ha espresso preoccupazioni per la concorrenza, la sicurezza e l'utilizzo improprio dei dati.

Il 10 maggio 2022 la Commissione ha inoltre avviato una consultazione mirata sull'accesso ai dati finanziari e la condivisione dei dati nel settore finanziario. La consultazione mirata si è conclusa il 5 luglio 2022, raccogliendo 94 risposte da portatori di interessi professionali.

La consultazione mirata era volta a raccogliere il loro contributo in qualità di esperti nella condivisione dei dati nel settore finanziario. Tra i portatori di interessi professionali figuravano enti finanziari, fornitori di dati, imprese FinTech, utenti aziendali, associazioni per la protezione dei consumatori nonché autorità pubbliche competenti e autorità nazionali di regolamentazione. Nel complesso, dalle risposte è emerso che la maggior parte dei partecipanti alla consultazione professionali comprende i potenziali vantaggi di un quadro giuridico per l'accesso ai dati finanziari ed è pertanto favorevole all'intervento normativo in alcuni settori. Tuttavia le risposte alla consultazione mirata suggeriscono che le opinioni dei portatori di interessi divergono in modo sostanziale e che il sostegno dei consumatori e dei titolari dei dati è subordinato alle modalità di accesso e condivisione dei dati.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il 24 ottobre 2022 la Commissione ha ricevuto una relazione in materia di finanza aperta dal gruppo di esperti sullo spazio europeo di dati finanziari. Il gruppo di esperti riunisce esperti provenienti dal mondo accademico, dei consumatori e dell'industria (tra cui i settori bancario, assicurativo, pensionistico e degli investimenti, nonché prestatori terzi e imprese FinTech). La relazione descrive le componenti fondamentali di un ecosistema di finanza aperta secondo il gruppo di esperti (accessibilità dei dati, protezione dei dati, standardizzazione dei dati, responsabilità, parità di condizioni e attori chiave) e formula considerazioni in merito a ciascun elemento, presentando nel contempo opinioni divergenti all'interno del gruppo. Per illustrare le sfide e le opportunità della finanza aperta, il gruppo di esperti ha valutato diversi casi d'uso specifici che sono descritti in dettaglio nella relazione. I casi d'uso e i risultati della relazione sono stati utilizzati per elaborare la presente proposta, in particolare per determinare i dati che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto, che è stata presentata al comitato per il controllo normativo della Commissione il 3 febbraio 2023 e approvata il 3 marzo 2023. Il comitato per il controllo normativo ha raccomandato miglioramenti in alcuni settori al fine di rafforzare la base di conoscenze, porre maggiormente l'accento sulla fiducia dei clienti e sulla protezione dei consumatori vulnerabili, nonché definire meglio i limiti e le incertezze dell'analisi costi-benefici della presente proposta. La valutazione d'impatto è stata

modificata di conseguenza e ha tenuto conto delle osservazioni più dettagliate del comitato per il controllo normativo.

Le opzioni strategiche sono state scelte sulla base del gruppo di esperti della Commissione sullo spazio europeo di dati finanziari e dei riscontri delle parti interessate.

Diverse opzioni prese in considerazione erano volte a migliorare la fiducia dei clienti nella condivisione dei dati, a chiarire la situazione giuridica, a promuovere la standardizzazione e a fornire incentivi. Per quanto riguarda la fiducia dei clienti, le opzioni considerate comprendevano l'uso obbligatorio di pannelli di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati finanziari, la definizione di norme su chi può accedere ai dati dei clienti e l'integrazione di tali norme con altre misure di tutela, tra cui orientamenti per tutelare il consumatore nei confronti di rischi di trattamento iniquo o di esclusione.

Ai fini della chiarezza giuridica, una delle opzioni prese in considerazione riguardava la misura in cui i titolari dei dati potevano essere obbligati a condividere i dati dei loro clienti con gli utenti dei dati. Ciò potrebbe avvenire su base obbligatoria, dietro richiesta del cliente. Sono stati presi in considerazione anche i tipi di imprese da obbligare a condividere i dati (enti creditizi, prestatori di servizi di pagamento e altri tipi di enti finanziari in tutto il settore finanziario).

Sono state prese in considerazione diverse opzioni per promuovere la standardizzazione dei dati dei clienti e delle interfacce. Una delle opzioni prevedeva che i partecipanti al mercato elaborassero congiuntamente norme comuni per i dati dei clienti e le interfacce nell'ambito di sistemi di condivisione dei dati finanziari. Si è valutato se i partecipanti al mercato debbano far parte di un tale sistema su base volontaria od obbligatoria al fine di accedere ai dati. Un'altra opzione era quella di sviluppare tale sistema mediante atti delegati o di esecuzione (la cosiddetta legislazione di secondo livello che integra o modifica determinati elementi non essenziali degli atti di base).

È stata presa in considerazione una serie di opzioni per realizzare interfacce di elevata qualità per la condivisione dei dati dei clienti. Secondo un'opzione i titolari dei dati sarebbero tenuti a porre in essere interfacce di programmazione delle applicazioni che attuino le norme comuni per i dati e le interfacce e a metterle a disposizione degli utenti dei dati senza un contratto e senza poter ricevere alcun compenso dagli utenti dei dati per l'utilizzo di tali interfacce. Un'altra opzione consisterebbe nel consentire un compenso ragionevole per la creazione e l'utilizzo delle interfacce e concordare la responsabilità contrattuale.

La Commissione ha ritenuto che l'opzione prescelta sia un regolamento dell'UE che istituisce un quadro per l'accesso ai dati finanziari, comprendente le seguenti caratteristiche:

- imporre ai partecipanti al mercato di fornire ai clienti pannelli di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati finanziari, stabilire norme in materia di ammissibilità per l'accesso ai dati dei clienti e conferire alle autorità europee di vigilanza (AEV) il potere di emanare orientamenti per proteggere i consumatori dai rischi di trattamento iniquo o di esclusione;
- imporre l'accesso per gli utenti dei dati a serie selezionate di dati dei clienti in tutto il settore finanziario, sempre previa autorizzazione dei clienti cui i dati si riferiscono;
- imporre ai partecipanti al mercato di elaborare norme comuni per i dati dei clienti e le interfacce per quanto riguarda i dati soggetti ad accesso obbligatorio, nell'ambito di sistemi; e
- imporre ai titolari dei dati di porre in essere interfacce di programmazione delle applicazioni a fronte di un compenso, attuando le norme comuni per i dati dei clienti

e le interfacce sviluppate nell'ambito di sistemi e imporre agli aderenti ai sistemi di accordarsi sulla responsabilità contrattuale.

L'impatto economico generale atteso della presente proposta sarebbe un migliore accesso a servizi finanziari di maggiore qualità, migliorando il rapporto complessivo qualità/prezzo. L'accesso ai dati finanziari si tradurrebbe in servizi maggiormente incentrati sull'utente: i servizi personalizzati potrebbero andare a vantaggio dei consumatori che chiedono consulenza in materia di investimenti e ci si può attendere che la valutazione automatizzata del merito creditizio contribuisca ad agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti. L'impatto previsto sull'economia in senso lato è positivo in quanto l'iniziativa comporterebbe un'erogazione più efficiente dei servizi grazie a una concorrenza più efficace. Affinché tali effetti positivi si concretizzino tuttavia è importante garantire che il riutilizzo dei dati non determini comportamenti anticoncorrenziali e collusione, soprattutto alla luce dell'obbligo di adesione a sistemi contrattuali, e che i titolari dei dati, in particolare, non precludano la concorrenza applicando tariffe elevate per l'accesso ai dati.

Ci si può attendere che la proposta abbia un impatto sociale complessivamente positivo, a condizione che i rischi associati siano tenuti sotto controllo. La condivisione dei dati dei clienti sarebbe controllata in quanto avverrebbe solo dietro richiesta del cliente: l'accesso obbligatorio sarebbe attivato solo dopo l'avvenuta richiesta di condivisione dei propri dati da parte del cliente. Una condivisione dei dati più dettagliata potrebbe consentire l'accesso ai finanziamenti per utenti precedentemente esclusi. Potrebbe agevolare risparmi e pensioni mirati rendendo più semplice ottenere una panoramica completa dei diritti pensionistici individuali e aziendali o professionali nonché di altri risparmi a fini pensionistici. D'altro canto, senza misure di tutela adeguate, un maggiore utilizzo dei dati potrebbe, in casi specifici, comportare il rischio di costi più elevati o di un'ulteriore esclusione dei clienti con un profilo di rischio sfavorevole. Occorre prestare particolare attenzione ai servizi caratterizzati da una mutualizzazione intrinseca del rischio, come le assicurazioni. L'opzione prescelta attenuerebbe tuttavia tale impatto in quanto le serie di dati direttamente pertinenti per i servizi finanziari essenziali per i consumatori sarebbero escluse dal suo ambito di applicazione e gli orientamenti dell'ABE e dell'EIOPA sui perimetri di utilizzo dei dati personali applicabili costituirebbero un'ulteriore salvaguardia.

Nel complesso, l'accesso ai dati finanziari dovrebbe avere un impatto indiretto neutro o positivo sull'ambiente, in quanto sosterebbe probabilmente la diffusione di servizi di investimento innovativi, compresi quelli che convogliano gli investimenti verso attività più sostenibili. Sebbene un uso più intensivo dei centri dati, che andrebbe di pari passo con un più ampio riutilizzo dei dati, possa potenzialmente avere alcune implicazioni negative, è probabile che queste abbiano una portata limitata in quanto la maggior parte dei dati oggetto della presente proposta è già disponibile in formato digitale. Il volume di trattamento supplementare deriverebbe principalmente dall'accesso a tali dati da parte degli utenti dei dati.

Data la limitata disponibilità di dati e la natura della presente proposta, è intrinsecamente difficile formulare previsioni quantitative sui vantaggi che ne deriverebbero per l'economia nel suo complesso. Analogamente, è altrettanto complesso distinguere gli effetti di ciascuna misura strategica dal potenziale impatto aggregato. Se stimare i costi di ciascuna opzione strategica è già impresa ardua, valutarne i vantaggi isolati è ancora più difficile. Si è cercato di fornire una valutazione macroeconomica dei potenziali vantaggi sulla base di uno studio di macrolivello, il cui obiettivo non era tuttavia quello di quantificare esplicitamente i vantaggi della presente proposta. Pertanto la gamma di cifre riportata di seguito dovrebbe essere considerata come una presentazione dei potenziali vantaggi piuttosto che come una stima specifica. Secondo tale valutazione macroeconomica, i vantaggi annui totali per l'economia dell'UE derivanti da un migliore accesso ai dati e dalla loro condivisione nel settore

finanziario dell'UE oscillano tra 4,6 e 12,4 miliardi di EUR, compreso l'impatto diretto sull'economia dei dati finanziari dell'UE che è compreso tra 663 milioni e 2 miliardi di EUR all'anno. Il costo complessivo stimato della proposta potrebbe al massimo oscillare tra i 2,2 e i 2,4 miliardi di EUR di costi una tantum e tra 147 e 465 milioni di EUR di costi annuali ricorrenti.

La finanza digitale presenta molti aspetti che possono migliorare il funzionamento delle economie e promuovere la causa dello sviluppo sostenibile. L'accesso ai finanziamenti è una delle principali sfide dello sviluppo sostenibile. Pur non essendo un suo obiettivo diretto, la proposta contribuirà indirettamente a promuovere una crescita economica e un'occupazione inclusive e sostenibili. Può aiutare le persone socialmente escluse a ottenere un migliore accesso ai finanziamenti. La presente proposta è in linea con la costruzione di infrastrutture resilienti, l'industrializzazione sostenibile e l'innovazione. Può liberare forze economiche competitive capaci di migliorare la connettività nel settore finanziario. La proposta contribuirà inoltre ad affrontare i cambiamenti climatici attraverso una consulenza mirata in materia di investimenti, aiutando gli investitori ad adottare decisioni più consapevoli che possano contribuire a convogliare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

La presente proposta renderà più facile per gli utenti dei dati accedere ai dati finanziari dei clienti, agevolando in tal modo l'accesso dei clienti a servizi finanziari innovativi. Sosterrà in particolare le PMI e il loro accesso ai finanziamenti. Per attenuare qualsiasi impatto negativo sulle PMI in quanto titolari dei dati, la proposta prevede diverse misure. Ad esempio, introducendo un compenso per l'accesso ai dati, i partecipanti al mercato più piccoli potrebbero recuperare i costi sostenuti a causa dell'obbligo di fornire interfacce tecniche per l'accesso ai dati ("interfacce di programmazione delle applicazioni"). Inoltre le PMI che agiscono in qualità di titolari dei dati potrebbero ridurre ulteriormente i loro costi di attuazione sviluppando interfacce comuni o ricorrendo a prestatori esterni di servizi. Le PMI che agiscono in qualità di utenti dei dati potranno inoltre accedere ai dati dei clienti a fronte di un compenso ridotto, al massimo pari ai costi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, della proposta di regolamento sui dati. Un'opzione presa in considerazione e respinta sarebbe quella di escludere le PMI in quanto titolari dei dati dall'ambito di applicazione degli obblighi di messa a disposizione dei dati. Questa opzione presenterebbe tuttavia diversi svantaggi. Ridurrebbe notevolmente l'impatto positivo della proposta, in quanto alcuni casi d'uso si basano sui dati di tutti gli enti finanziari che servono un determinato cliente e che pertanto detengono i suoi dati per aggregarli. Ad esempio, i casi d'uso relativi alla consulenza in materia di investimenti funzionerebbero in modo efficiente solo se tutti i dati pertinenti sulle attività e sugli investimenti di un cliente (a prescindere che siano detenuti presso imprese di minori o maggiori dimensioni) fossero complessivamente accessibili. Inoltre non sarebbe coerente con la garanzia del rispetto da parte di tutti i partecipanti al mercato delle norme fondamentali per assicurare condizioni di parità. Più in generale, i costi amministrativi introdotti per le imprese (18,5 milioni di EUR di costi una tantum) rappresentano un onere amministrativo proporzionato e relativamente modesto.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta incide sui diritti fondamentali dei consumatori, in particolare gli articoli 7 e 8 sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta dell'UE). La proposta definisce diritti di accesso ai dati nel settore finanziario, che contribuirebbero a una maggiore condivisione dei dati, compresi i dati personali, su richiesta dei clienti. L'impatto sui diritti fondamentali sarà attenuato garantendo che, in linea con l'articolo 38 della

Carta dell'UE, vi sia un livello elevato di protezione dei consumatori e che la condivisione dei dati sia rigorosamente subordinata alla richiesta del cliente. Per rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dell'UE, alcune disposizioni, in particolare i pannelli di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati finanziari e gli orientamenti mirati in settori che presentano un rischio di esclusione più elevato, rafforzeranno la fiducia dei clienti e forniranno un quadro per il controllo da parte degli utenti sulla condivisione dei dati personali. Il pannello di gestione rafforzerà il controllo dei clienti, in particolare quando il servizio richiesto prevede il trattamento di dati personali, sulla base del consenso o necessari per l'esecuzione di un contratto. Sono inoltre introdotte restrizioni al riutilizzo dei dati al di là del servizio richiesto. L'introduzione della nuova categoria di "prestatori di servizi di informazione finanziaria" autorizzati garantirebbe che solo prestatori affidabili e sicuri possano accedere ai dati dei clienti, e procedere al loro trattamento, nel settore finanziario. Inoltre i consumatori saranno protetti con solide misure di tutela contro eventuali utilizzi impropri e violazioni dei dati, in quanto sia i titolari che gli utenti dei dati saranno vincolati dalle norme dell'atto sulla resilienza operativa digitale (DORA).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuazione della presente proposta non inciderebbe sul bilancio generale dell'Unione europea. Sebbene le autorità europee di vigilanza (AEV) debbano svolgere alcuni compiti ai fini della corretta attuazione della legislazione, la maggior parte di tali compiti rientra nei mandati esistenti delle AEV, ad esempio la preparazione di progetti di norme di regolamentazione o di attuazione o di orientamenti per una migliore applicazione del presente regolamento. Inoltre, anche se l'Autorità bancaria europea (ABE) sarebbe tenuta a istituire un registro contenente ad esempio informazioni sui prestatori di servizi di informazione finanziaria, il costo dell'istituzione di tale registro sarebbe limitato e dovrebbe essere coperto dai risparmi sui costi derivanti dalle sinergie e dalle efficienze che, secondo quanto previsto, tutti gli organismi dell'Unione dovrebbero realizzare. Per contro, la legislazione non attribuirebbe nuovi compiti di vigilanza o di monitoraggio alle AEV. Pertanto gli eventuali costi derivanti dall'attuazione della legislazione proposta dovrebbero essere coperti dal bilancio esistente delle AEV.

Le implicazioni in termini di costi e oneri amministrativi per le autorità nazionali competenti (ANC) sono limitate. La relativa portata e distribuzione dipenderanno dall'obbligo imposto ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di richiedere un'autorizzazione rilasciata da un'ANC e dai relativi compiti di vigilanza e monitoraggio. Tali costi a carico delle ANC sarebbero parzialmente compensati dalle commissioni di vigilanza che le ANC applicherebbero ai prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Gli enti finanziari regolamentati che dispongono già di una licenza non sarebbero interessati dal nuovo regime di autorizzazioni che la presente proposta istituirebbe e non vi sarebbero ulteriori obblighi regolamentari in materia di comunicazione, rilascio delle autorizzazioni o altre prescrizioni. Per le imprese che dovrebbero chiedere una licenza, il costo totale della richiesta è stimato a circa 18,5 milioni di EUR, ipotizzando che circa 350 imprese chiedano di diventare prestatori di servizi di informazione finanziaria per poter accedere ai dati dei clienti. Tali imprese dovrebbero inoltre rispettare le prescrizioni del DORA e mettere in atto le necessarie norme di sicurezza informatica.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

È necessario prevedere un meccanismo di monitoraggio e valutazione per garantire che le azioni normative intraprese siano efficaci nel conseguire gli obiettivi. La Commissione valuterà l'impatto del presente regolamento e sarà incaricata del suo riesame (articolo 31 della proposta).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta mira a istituire un quadro che disciplini l'accesso ai dati dei clienti nel settore finanziario e il relativo utilizzo (accesso ai dati finanziari, "FIDA"). L'accesso ai dati finanziari si riferisce all'accesso ai dati, e al loro trattamento, tra imprese e tra impresa e cliente (compresi i consumatori) su richiesta del cliente in un'ampia gamma di servizi finanziari. La proposta è suddivisa in nove titoli.

Il titolo I stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce le norme in base alle quali determinate categorie di dati dei clienti nel settore finanziario possono essere consultate, condivise e utilizzate. Stabilisce inoltre le prescrizioni relative all'accesso ai dati nel settore finanziario, alla loro condivisione e al loro utilizzo, i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati e i rispettivi diritti e obblighi dei prestatori di servizi di informazione finanziaria in relazione all'offerta di servizi di informazione come occupazione regolare o attività commerciale. L'articolo 2 stabilisce che l'ambito di applicazione del regolamento riguarda determinate serie di dati, descritte in maniera esaustiva, ed elenca le imprese alle quali si applica il presente regolamento. L'articolo 3 contiene i termini e le definizioni utilizzati ai fini del presente regolamento, tra cui "titolare dei dati", "utente dei dati", "prestatore di servizi di informazione finanziaria" e altri.

Il titolo II introduce un obbligo giuridico per i titolari dei dati e ne disciplina le modalità di esercizio. L'articolo 4 stabilisce che il titolare dei dati deve mettere a disposizione dei clienti i dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla base di una richiesta. L'articolo 5 conferisce al cliente il diritto di chiedere al titolare dei dati di condividere tali dati con un utente dei dati. Per quanto riguarda i dati personali, la richiesta deve essere conforme a una base giuridica valida ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) che consenta il trattamento dei dati personali. L'articolo 6 impone determinati obblighi agli utenti dei dati che ricevono i dati su richiesta dei clienti. Dovrebbe essere ammesso l'accesso solo ai dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5 e tali dati dovrebbero essere utilizzati solo per le finalità e le condizioni concordate con il cliente. Le credenziali di sicurezza personalizzate del cliente non dovrebbero essere accessibili ad altre parti e i dati non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario.

Il titolo III stabilisce le prescrizioni per garantire l'utilizzo responsabile e la sicurezza dei dati. L'articolo 7 fornisce orientamenti sul modo in cui le imprese dovrebbero utilizzare i dati per determinati casi d'uso e garantisce che l'uso dei dati non comporterà discriminazioni o restrizioni nell'accesso ai servizi. Garantisce che ai clienti che rifiutano di concedere l'autorizzazione a utilizzare serie di loro dati non sia negato l'accesso ai prodotti finanziari solo perché hanno rifiutato di concedere l'autorizzazione. L'articolo 8 istituisce i pannelli di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati finanziari per garantire che i clienti possano monitorare le loro autorizzazioni relative ai dati dando loro accesso a una panoramica delle autorizzazioni concesse, concederne di nuove e, se necessario, revocare le autorizzazioni.

Il titolo IV stabilisce le prescrizioni per la creazione e la governance di sistemi di condivisione dei dati finanziari il cui obiettivo è riunire insieme i titolari dei dati, gli utenti dei dati e le organizzazioni dei consumatori. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, definire i meccanismi di coordinamento per il funzionamento dei pannelli di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati finanziari, nonché un quadro contrattuale standardizzato comune che disciplini l'accesso a specifiche serie di dati, le norme sulla governance di tali sistemi, gli obblighi di trasparenza, le norme relative al compenso, la responsabilità e la risoluzione delle controversie. L'articolo 9 stabilisce che i dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento devono essere messi a disposizione solo dei membri di un sistema di condivisione dei dati finanziari, rendendo obbligatoria l'esistenza di tali sistemi e l'adesione agli stessi. L'articolo 10 definisce i processi di governance di un tale sistema, comprese le norme sulla responsabilità contrattuale dei suoi membri e il meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie. L'articolo 10 prevede inoltre l'elaborazione di norme comuni per la condivisione dei dati e la creazione di interfacce tecniche da utilizzare per la condivisione dei dati. Tali sistemi di condivisione dei dati devono essere notificati alle autorità competenti, devono beneficiare di un passaporto per le operazioni in tutta l'UE e, a fini di trasparenza, i sistemi devono far parte di un registro che deve essere tenuto dall'ABE. Le disposizioni minime per un sistema di condivisione dei dati finanziari dovrebbero inoltre stabilire che i titolari dei dati devono avere diritto a un compenso per la messa a disposizione dei dati agli utenti dei dati, conformemente alle condizioni del sistema di cui fanno entrambi parte. In ogni caso, il compenso deve essere ragionevole, definito con una metodologia chiara e trasparente precedentemente concordata dagli aderenti al sistema e dovrebbe tendenzialmente riflettere almeno i costi sostenuti per mettere a disposizione un'interfaccia tecnica per condividere i dati richiesti. L'articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato nel caso in cui non sia sviluppato un sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati dei clienti.

Il titolo V contiene le disposizioni relative all'autorizzazione e alle condizioni operative dei prestatori di servizi di informazione finanziaria. Tali prescrizioni mettono sottolineano il contenuto necessario di una domanda (articolo 12), la nomina di un rappresentante legale (articolo 13), l'ambito di applicazione dell'autorizzazione, compreso il passaporto UE dei prestatori di servizi di informazione finanziaria (articolo 14), e il diritto riconosciuto alle autorità competenti di revocare un'autorizzazione. L'articolo 15 prevede l'istituzione di un registro, detenuto dall'ABE, dei prestatori di servizi di informazione finanziaria e dei sistemi di condivisione dei dati. L'articolo 16 stabilisce i requisiti organizzativi dei prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Il titolo VI fornisce dettagli sui poteri delle autorità competenti. L'articolo 17 impone agli Stati membri l'obbligo di designare le autorità competenti. L'articolo 18 stabilisce disposizioni dettagliate sui poteri delle autorità competenti, l'articolo 19 prevede il potere di stipulare accordi transattivi e di ricorrere a procedure di esecuzione accelerata. Gli articoli 20 e 21 specificano le sanzioni amministrative e altre misure amministrative, nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento che possono essere imposte dalle autorità competenti. L'articolo 22 definisce le circostanze che dovrebbero essere prese in considerazione quando le autorità competenti stabiliscono sanzioni amministrative e altre misure amministrative. L'articolo 23 riguarda il segreto d'ufficio per gli scambi di informazioni tra autorità competenti. Il titolo VI contiene norme sul diritto di impugnazione (articolo 24), sulla pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative imposte (articolo 25), norme relative allo scambio di informazioni tra autorità competenti (articolo 26) e sulla risoluzione delle controversie tra di esse (articolo 27).

Il titolo VII prevede una procedura di notifica alle autorità competenti per le imprese che esercitano il diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (articolo 28), nonché l'obbligo di informazione da parte delle autorità competenti quando adottano misure che comportano restrizioni alla libertà di stabilimento (articolo 29).

Il titolo VIII comprende l'esercizio della delega al fine di adottare atti delegati della Commissione (articolo 30), in quanto la proposta stessa conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 11. Questo titolo prevede anche l'obbligo per la Commissione di riesaminare taluni aspetti del regolamento (articolo 31). Gli articoli da 32 a 34 includono le necessarie modifiche ai regolamenti che istituiscono le AEV al fine di includere nel loro ambito di applicazione il presente regolamento e i prestatori di servizi di informazione finanziaria. L'articolo 35 contiene una modifica del regolamento relativo alla resilienza operativa digitale. L'articolo 36 indica che il presente regolamento entra in applicazione 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione del titolo IV (sui sistemi) che entra in applicazione 18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Un'economia dei dati responsabile, incentrata sulla generazione e sull'uso dei dati, è parte integrante del mercato interno dell'Unione e può apportare benefici sia ai cittadini sia all'economia dell'Unione. Le tecnologie digitali basate sui dati danno un sempre maggiore impulso al cambiamento nei mercati finanziari, introducendo nuovi modelli commerciali, prodotti e modi per consentire alle imprese di interagire con i clienti.
- (2) I clienti degli enti finanziari, sia consumatori che imprese, dovrebbero avere un controllo efficace sui propri dati finanziari e la possibilità di godere di un'innovazione basata sui dati aperta, equa e sicura nel settore finanziario. Detti clienti dovrebbero avere la facoltà di decidere chi utilizza i propri dati finanziari e in che modo e dovrebbero avere la possibilità di concedere alle imprese l'accesso ai loro dati al fine di ottenere servizi finanziari e di informazione, qualora lo desiderino.
- (3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti della condivisione dei dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili dalla condivisione dei dati del cliente.
- (4) Nell'ambito dei servizi finanziari, e a seguito della revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, la condivisione dei dati sui

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

conti di pagamento nell'Unione sulla base dell'autorizzazione dei clienti ha iniziato a trasformare il modo in cui consumatori e imprese utilizzano i servizi bancari. In modo da prendere le mosse dalle misure previste da tale direttiva, è opportuno istituire un quadro normativo per la condivisione dei dati del cliente in tutto il settore finanziario che vada al di là dei dati sui conti di pagamento. Esso dovrebbe inoltre costituire la base per la piena integrazione del settore finanziario nella strategia della Commissione per i dati⁸ che promuove la condivisione dei dati tra i settori.

- (5) La garanzia del controllo da parte dei clienti e della loro fiducia è indispensabile per creare un quadro efficace e ben funzionante per la condivisione dei dati nel settore finanziario. La garanzia di un controllo efficace da parte dei clienti sulla condivisione dei dati contribuisce all'innovazione e alla fiducia dei clienti nella condivisione dei dati. Di conseguenza un controllo efficace contribuisce a superare la riluttanza dei clienti a condividere i propri dati. Nell'ambito dell'attuale quadro dell'Unione, il diritto alla portabilità dei dati di un interessato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ è limitato ai dati personali e può essere invocato solo laddove sia tecnicamente fattibile trasferire i dati. I dati del cliente e le interfacce tecniche nel settore finanziario al di là dei conti di pagamento non sono standardizzati, il che rende la condivisione dei dati più onerosa. Inoltre gli enti finanziari sono tenuti per legge solo a rendere disponibili i dati relativi ai pagamenti dei loro clienti.
- (6) L'economia dei dati finanziari dell'Unione rimane pertanto frammentata, caratterizzata da disomogeneità nella condivisione dei dati, ostacoli e una forte riluttanza dei portatori di interessi a condividere dati al di là dei conti di pagamento. Di conseguenza i clienti non beneficiano di prodotti e servizi personalizzati basati sui dati in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. L'assenza di prodotti finanziari personalizzati limita le possibilità di innovazione, offrendo una scelta più ampia e maggiori prodotti e servizi finanziari ai consumatori interessati che potrebbero altrimenti beneficiare di strumenti basati sui dati che li aiutino a compiere scelte informate, a confrontare facilmente le offerte e a passare a prodotti più vantaggiosi che corrispondano alle loro preferenze sulla base dei loro dati. Gli ostacoli esistenti alla condivisione dei dati aziendali impediscono alle imprese, in particolare alle PMI, di beneficiare di servizi finanziari migliori, convenienti e automatizzati.
- (7) La messa a disposizione dei dati mediante interfacce di programmazione delle applicazioni di elevata qualità è essenziale per consentire un accesso efficace e continuativo ai dati. Al di là del settore dei conti di pagamento tuttavia solo una minoranza degli enti finanziari titolari dei dati riferisce di mettere a disposizione i dati attraverso interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni. Poiché mancano incentivi per lo sviluppo di tali servizi innovativi, la domanda di accesso ai dati da parte del mercato continua a essere limitata.

⁷ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066>.

⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (8) Un quadro dedicato e armonizzato per l'accesso ai dati finanziari è pertanto necessario a livello dell'Unione per rispondere alle esigenze dell'economia digitale e rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati. Sono necessarie norme specifiche per affrontare tali ostacoli al fine di promuovere un migliore accesso ai dati del cliente e quindi consentire ai consumatori e alle imprese di beneficiare dei vantaggi derivanti dal miglioramento dei prodotti e dei servizi finanziari. La finanza basata sui dati agevolerebbe la transizione dell'industria dall'offerta tradizionale di prodotti standardizzati a soluzioni su misura più adatte alle esigenze specifiche dei clienti, tra cui il miglioramento delle interfacce per l'interazione con i clienti che rafforzano la concorrenza, migliorano l'esperienza degli utenti e garantiscono servizi finanziari incentrati sul cliente in quanto utente finale.
- (9) I dati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio di un consumatore. La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare la protezione dei dati commerciali riservati e dei segreti commerciali.
- (10) La condivisione dei dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di condividere i dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di condivisione dei propri dati con un utente dei dati. Tale richiesta può essere presentata da un utente dei dati che agisce per conto del cliente. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe disporre di una lecita e valida base per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.
- (11) Consentire ai clienti di condividere i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. La raccolta di dati primari per completare una valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di un investitore al dettaglio richiede molto tempo per un cliente e costituisce un fattore di costo significativo per i consulenti e i distributori di prodotti di investimento, pensionistici e assicurativi. La condivisione dei dati del cliente sui

¹⁰ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

risparmi detenuti e sugli investimenti in strumenti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi e i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza può migliorare la consulenza in materia di investimenti per i consumatori e presenta un forte potenziale innovativo, anche nello sviluppo di consulenza personalizzata in materia di investimenti e di strumenti di gestione degli investimenti che possano rendere più efficiente la consulenza sugli investimenti al dettaglio. Tali strumenti di gestione sono già in fase di sviluppo sul mercato e il loro sviluppo può essere ancora più efficace in un contesto in cui i clienti possono condividere i propri dati relativi agli investimenti.

- (12) I dati del cliente contenenti i dettagli del saldo, delle condizioni o delle operazioni relativi a mutui ipotecari, prestiti e risparmi possono consentire ai clienti di avere una migliore visione d'insieme dei loro depositi e di soddisfare meglio le loro esigenze di risparmio sulla base dei dati sul credito. Il presente regolamento dovrebbe riguardare i dati del cliente al di là dei conti di pagamento definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. I conti di credito coperti da una linea di credito che non possono essere utilizzati per l'esecuzione di operazioni di pagamento a terzi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe essere quindi inteso come riguardante l'accesso ai dettagli del saldo, delle condizioni o delle operazioni relativi a contratti di credito ipotecario, prestiti e conti di risparmio nonché i tipi di conti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366¹¹.
- (13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile¹². L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. Inoltre i dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale.

¹¹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

garanzie personali. Dati supplementari possono essere pertinenti se la finalità della domanda di prestito riguarda l'acquisto di beni immobili non residenziali o lo sviluppo immobiliare.

- (17) Essendo inteso a imporre agli enti finanziari l'obbligo di fornire accesso a determinate categorie di dati su richiesta del cliente quando agiscono in qualità di titolari dei dati e a consentire la condivisione dei dati sulla base dell'autorizzazione del cliente quando gli enti finanziari agiscono in qualità di utenti dei dati, il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco degli enti finanziari che possono agire in qualità di titolari dei dati, utenti dei dati o entrambe le cose. Per enti finanziari si dovrebbero pertanto intendere le entità che forniscono prodotti e servizi finanziari oppure offrono servizi di informazione pertinenti ai clienti del settore finanziario.
- (18) Le pratiche utilizzate dagli utenti dei dati per combinare fonti di dati del cliente nuove e tradizionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento devono essere proporzionate per garantire che non comportino rischi di esclusione finanziaria per i consumatori. Le pratiche che portano a un'analisi più sofisticata o completa di alcune categorie vulnerabili di consumatori, come le persone a basso reddito, possono aumentare il rischio di condizioni inique o di pratiche differenziate di determinazione dei prezzi come l'imposizione di premi differenziali. Il potenziale di esclusione aumenta nell'offerta di prodotti e servizi il cui prezzo è determinato in base al profilo del consumatore, in particolare per quanto riguarda il calcolo del punteggio di affidabilità creditizia e la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche, nonché per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per le persone fisiche nel caso delle assicurazioni vita e malattia. Dati i rischi, l'uso dei dati per tali prodotti e servizi dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche per tutelare i consumatori e i loro diritti fondamentali.
- (19) Il perimetro di utilizzo dei dati così stabilito nel presente regolamento e nei relativi orientamenti ("gli orientamenti") che saranno elaborati dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) dovrebbe fornire un quadro proporzionato sulle modalità di utilizzo dei dati personali relativi a un consumatore che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il perimetro di utilizzo dei dati garantisce la coerenza tra l'ambito di applicazione del presente regolamento, che esclude i dati che fanno parte della valutazione del merito creditizio di un consumatore nonché i dati relativi all'assicurazione vita e malattia dello stesso, e l'ambito di applicazione degli orientamenti, che formulano raccomandazioni sul modo in cui i tipi di dati provenienti da altri ambiti del settore finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati per fornire tali prodotti e servizi. Gli orientamenti elaborati dall'ABE dovrebbero definire il modo in cui altri tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati per valutare il punteggio di affidabilità creditizia di un consumatore. Gli orientamenti elaborati dall'EIOPA dovrebbero definire il modo in cui i dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati nei prodotti e servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia. Gli orientamenti dovrebbero essere elaborati in modo da essere in linea con le esigenze dei consumatori e proporzionati all'offerta di tali prodotti e servizi.
- (20) L'ABE e l'EIOPA dovrebbero cooperare strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati nell'elaborazione degli orientamenti, che dovrebbero basarsi sulle raccomandazioni esistenti sull'uso delle informazioni sul consumatore nel settore del

credito al consumo e ipotecario, in particolare le norme sull'uso della valutazione del merito creditizio di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulla valutazione del merito creditizio elaborati a norma della direttiva 2014/17/UE, nonché gli orientamenti forniti dal comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali.

- (21) I clienti devono avere un controllo efficace sui loro dati e avere fiducia nella gestione delle autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento. I titolari dei dati dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire ai clienti pannelli di gestione comuni e coerenti per l'accesso ai dati finanziari. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe consentire al cliente di gestire le proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale e mettere a disposizione dei clienti una forte misura di controllo sulle modalità di utilizzo dei loro dati personali e non personali. Non dovrebbe essere concepito in modo da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare le autorizzazioni. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe tenere conto, se del caso, dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Nel fornire un pannello di gestione delle autorizzazioni, i titolari dei dati potrebbero utilizzare un servizio fiduciario e di identificazione elettronica notificato, come un portafoglio europeo di identità digitale emesso da uno Stato membro, come introdotto dalla proposta che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea¹⁵. I titolari dei dati possono inoltre avvalersi di fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ per fornire pannelli di gestione delle autorizzazioni che rispettino le prescrizioni del presente regolamento.
- (22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando i dati personali sono condivisi sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo reale gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di

¹⁴ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

¹⁵ COM(2021) 281 final, 2021/0136(COD).

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.

- (23) Per garantire la proporzionalità, alcuni enti finanziari non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in ragione delle loro dimensioni o dei servizi forniti, che renderebbero troppo difficoltosa la conformità al presente regolamento. Sono compresi gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici a cui nel complesso non aderiscono più di 15 membri in totale, nonché gli intermediari assicurativi che sono microimprese o piccole o medie imprese. Inoltre le piccole e medie imprese che agiscono in qualità di titolari dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzate a istituire congiuntamente un'interfaccia per programmi applicativi, in modo da ridurre i costi a carico di ciascuna. Esse possono anche avvalersi di fornitori esterni di tecnologia che gestiscono interfacce di programmazione delle applicazioni in modo aggregato per gli enti finanziari e possono addebitare solo un canone fisso modesto per l'utilizzo e lavorare per lo più in modalità "pay-per-call".
- (24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari che agiscono in qualità di titolari dei dati di condividere determinate categorie di dati su richiesta del cliente. L'obbligo per i titolari dei dati di condividere i dati su richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute al fine di garantire anche che i dati condivisi siano di qualità sufficientemente elevata. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del cliente in modo continuativo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione a un utente dei dati. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
- (25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di condivisione dei dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative alla condivisione dei dati. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di condivisione dei dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti,

le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di condivisione dei dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

- (26) Un sistema di condivisione dei dati finanziari dovrebbe consistere in un accordo contrattuale collettivo tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati con l'obiettivo di promuovere l'efficienza e l'innovazione tecnica nella condivisione dei dati finanziari a vantaggio dei clienti. In linea con le norme dell'Unione in materia di concorrenza, un sistema di condivisione dei dati finanziari dovrebbe imporre ai suoi membri solo restrizioni necessarie per conseguire i suoi obiettivi e proporzionate a tali obiettivi. Non dovrebbe concedere ai suoi membri la possibilità di impedire, limitare o falsare la concorrenza in relazione a una parte sostanziale del mercato pertinente.
- (27) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti per specificare le modalità e le caratteristiche di un sistema di condivisione dei dati finanziari nel caso in cui i titolari e gli utenti dei dati non abbiano elaborato un tale sistema. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti durante l'elaborazione di norme comuni per la condivisione obbligatoria dei dati.
- (29) Al fine di garantire che abbiano un interesse nel fornire interfacce di elevata qualità per mettere i dati a disposizione degli utenti dei dati, i titolari dei dati dovrebbero poter chiedere un compenso ragionevole agli utenti dei dati per la realizzazione di interfacce di programmazione delle applicazioni. Agevolare l'accesso ai dati a fronte di un compenso garantirebbe un'equa distribuzione dei relativi costi tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati lungo la catena del valore dei dati. Nei casi in cui l'utente dei dati sia una PMI, la proporzionalità per i partecipanti al mercato più piccoli dovrebbe essere garantita limitando rigorosamente il compenso ai costi sostenuti per agevolare l'accesso ai dati. Il modello per determinare il livello del compenso dovrebbe essere definito nell'ambito dei sistemi di condivisione dei dati finanziari di cui al presente regolamento.
- (30) I clienti dovrebbero conoscere i loro diritti qualora emergano problemi nella condivisione dei dati e dovrebbero sapere a chi rivolgersi per chiedere un risarcimento. I membri del sistema di condivisione dei dati finanziari, compresi i titolari dei dati e gli utenti dei dati, dovrebbero pertanto essere tenuti a concordare la responsabilità contrattuale per le violazioni dei dati nonché le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati in materia di responsabilità. Tali prescrizioni dovrebbero concentrarsi sulla definizione, nell'ambito di qualsiasi contratto, di norme in materia di responsabilità nonché di obblighi e diritti chiari per

¹⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

determinare la responsabilità tra il titolare dei dati e l'utente dei dati. Le questioni in materia di responsabilità relative ai consumatori in qualità di interessati dovrebbero basarsi sul regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda il diritto al risarcimento e la responsabilità a norma dell'articolo 82 di detto regolamento.

- (31) Per promuovere la protezione dei consumatori, rafforzare la fiducia dei clienti e garantire condizioni di parità, è necessario stabilire norme che definiscano chi ha diritto ad accedere ai dati del cliente. Tali norme dovrebbero garantire che tutti gli utenti dei dati siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti. In tal modo ai dati possono accedere solo enti finanziari regolamentati o imprese soggette a un'autorizzazione specifica in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria soggetti al presente regolamento. Le norme di ammissibilità relative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria sono necessarie per salvaguardare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori, in quanto tali prestatori di servizi fornirebbero prodotti e servizi finanziari ai clienti nell'Unione e avrebbero accesso ai dati detenuti dagli enti finanziari, la cui integrità è essenziale per preservare la capacità degli enti finanziari di continuare a fornire servizi finanziari in modo sicuro e corretto. Tali norme sono inoltre necessarie per garantire un'adeguata vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria da parte delle autorità competenti, in linea con il loro mandato di salvaguardare la stabilità e l'integrità finanziaria nell'Unione, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di informazione finanziaria di fornire in tutta l'Unione i servizi per i quali sono autorizzati.
- (32) Gli utenti dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ ed essere pertanto tenuti a disporre di norme rigorose in materia di ciberresilienza per svolgere le loro attività. Ciò include la disponibilità di capacità generali per consentire una gestione dei rischi informatici forte ed efficace, nonché di politiche e meccanismi specifici per il trattamento di tutti gli incidenti connessi alle TIC e per la segnalazione degli incidenti più gravi connessi alle TIC. Nell'affrontare i rischi informatici, gli utenti dei dati autorizzati e sottoposti a vigilanza in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria a norma del presente regolamento dovrebbero seguire lo stesso approccio e le stesse norme basate su principi, tenendo conto delle loro dimensioni e del loro profilo di rischio complessivo, nonché della natura, della portata e della complessità dei loro servizi, delle loro attività e della loro operatività. I prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554.
- (33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti in un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria

¹⁸ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

devono essere costituiti nell'Unione o nominare un rappresentante legale nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.

- (34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo. Per quanto riguarda i prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe avere giurisdizione lo Stato membro in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, considerando la funzione dei rappresentanti legali ai sensi del presente regolamento.
- (35) Per agevolare la trasparenza per quanto riguarda l'accesso ai dati e i prestatori di servizi di informazione finanziaria, l'ABE dovrebbe istituire un registro dei prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati a norma del presente regolamento, nonché sistemi di condivisione dei dati finanziari concordati tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati.
- (36) È opportuno conferire alle autorità competenti i poteri necessari per vigilare sulle modalità con cui i partecipanti al mercato rispettano l'obbligo in capo ai titolari dei dati di fornire accesso ai dati del cliente come previsto dal presente regolamento, nonché per vigilare sui prestatori di servizi di informazione finanziaria. L'accesso alle registrazioni relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni e la capacità di sequestrare i documenti pertinenti presso i suoi locali sono poteri importanti e necessari per individuare e dimostrare l'esistenza di violazioni ai sensi del presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere il potere di richiedere tali registrazioni qualora siano pertinenti ai fini di un'indagine, nella misura consentita dal diritto nazionale. Le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare con le autorità di controllo istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679 nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente a detto regolamento.
- (37) Poiché gli enti finanziari e i prestatori di servizi di informazione finanziaria possono essere stabiliti in diversi Stati membri e sottoposti alla vigilanza di diverse autorità competenti, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere agevolata da una stretta cooperazione tra le pertinenti autorità competenti, attraverso lo scambio reciproco di informazioni e l'offerta di assistenza nel contesto delle pertinenti attività di vigilanza.
- (38) Per garantire condizioni di parità nel settore dei poteri sanzionatori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, e misure amministrative per la violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e misure amministrative dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi, tra cui i poteri minimi che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti ai fini della loro imposizione, i criteri che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione nell'imporre e l'obbligo di pubblicazione e segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme specifiche e meccanismi efficaci per l'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

- (39) Oltre alle sanzioni amministrative e alle misure amministrative, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai prestatori di servizi di informazione finanziaria e ai membri del loro organo di gestione identificati come responsabili di una violazione in corso o tenuti a conformarsi a un ordine di un'autorità competente incaricata delle indagini. Poiché lo scopo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è obbligare le persone fisiche o giuridiche a conformarsi a un ordine di agire imposto dall'autorità competente, ad esempio accettare di essere interrogate o fornire informazioni, oppure porre fine a una violazione in corso, l'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non dovrebbe impedire alle autorità competenti di imporre ulteriori sanzioni amministrative per la stessa violazione. Salvo disposizione contraria degli Stati membri, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero essere calcolate su base giornaliera.
- (40) Indipendentemente dalla loro denominazione ai sensi del diritto nazionale, molti Stati membri prevedono forme di procedure di esecuzione accelerata o accordi transattivi, utilizzati come alternativa ai procedimenti formali che portano all'imposizione di sanzioni. Una procedura di esecuzione accelerata inizia solitamente dopo la conclusione di un'indagine e l'adozione della decisione di avviare un procedimento che porta all'imposizione di sanzioni. Una procedura di esecuzione accelerata si caratterizza per essere più breve di una procedura formale, grazie a fasi procedurali semplificate. In base a un accordo transattivo, le parti sottoposte a indagine da parte di un'autorità competente convengono di porre fine precocemente a tale indagine, nella maggior parte dei casi accettando la responsabilità per irregolarità.
- (41) Sebbene non sembri opportuno adoperarsi per armonizzare a livello dell'Unione tali procedure di esecuzione accelerata, introdotte da molti Stati membri a causa della diversità degli approcci giuridici adottati a livello nazionale, occorre riconoscere che tali metodi consentono alle autorità competenti che possono applicarle di trattare i casi di violazione in modo più rapido, meno costoso e complessivamente efficace in determinate circostanze, e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. Tuttavia gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre tali metodi di esecuzione nel loro quadro giuridico né le autorità competenti dovrebbero essere obbligate a utilizzarli se non lo ritengono opportuno. Qualora decidano di conferire alle loro autorità competenti il potere di utilizzare tali metodi di esecuzione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tale decisione e le pertinenti misure che disciplinano tali poteri.
- (42) Gli Stati membri dovrebbero conferire il potere alle autorità nazionali competenti di imporre tali sanzioni amministrative e misure amministrative ai prestatori di servizi di informazione finanziaria e ad altre persone fisiche o giuridiche, se del caso, per porre rimedio alla situazione in caso di violazione. La gamma di sanzioni e misure dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tenere conto delle differenze esistenti tra i prestatori di servizi di informazione finanziaria, per quanto riguarda le loro dimensioni, le loro caratteristiche e la natura della loro attività.
- (43) La pubblicazione di una sanzione o misura amministrativa per violazione delle disposizioni del presente regolamento può avere un forte effetto dissuasivo contro la reiterazione di tale violazione. La pubblicazione informa inoltre altre entità dei rischi associati al prestatore di servizi di informazione finanziaria sanzionato prima di avviare un rapporto d'affari ed è utile alle autorità competenti di altri Stati membri in relazione ai rischi associati a un prestatore di servizi di informazione finanziaria

quando opera nel loro territorio su base transfrontaliera. Per tali motivi, la pubblicazione delle decisioni sulle sanzioni amministrative e sulle misure amministrative dovrebbe essere consentita nella misura in cui riguarda le persone giuridiche. Nel decidere se pubblicare una sanzione amministrativa o una misura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della gravità della violazione e dell'effetto dissuasivo che la pubblicazione può produrre. Tuttavia qualsiasi pubblicazione che faccia riferimento a persone fisiche può ledere in modo sproporzionato i loro diritti derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati. La pubblicazione dovrebbe avvenire in forma anonima, a meno che l'autorità competente non ritenga necessario pubblicare decisioni contenenti dati personali ai fini dell'applicazione efficace del presente regolamento, anche in caso di dichiarazioni pubbliche o interdizioni temporanee. In tali casi l'autorità competente dovrebbe giustificare la propria decisione.

- (44) Lo scambio di informazioni e la prestazione di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri sono essenziali ai fini del presente regolamento. La cooperazione tra le autorità non dovrebbe quindi essere soggetta a condizioni eccessivamente restrittive.
- (45) L'accesso transfrontaliero ai dati da parte dei prestatori di servizi di informazione dovrebbe essere consentito in virtù della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria che intenda accedere ai dati detenuti da un titolare dei dati in un altro Stato membro dovrebbe notificare la propria intenzione alla rispettiva autorità competente, fornendo informazioni sul tipo di dati cui intende accedere, sul sistema di condivisione dei dati finanziari a cui aderisce e sugli Stati membri in cui intende accedere ai dati.
- (46) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire offrire ai clienti un controllo efficace sui dati e ovviare alla mancanza di diritti di accesso ai dati dei clienti detenuti dai titolari dei dati, data la loro natura transfrontaliera, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio conseguiti a livello di Unione realizzando un quadro attraverso il quale potrebbe essere sviluppato un mercato transfrontaliero più ampio con accesso ai dati. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (47) La proposta di regolamento sui dati [regolamento (UE) XX] istituisce un quadro orizzontale per l'accesso ai dati e il loro utilizzo in tutta l'Unione. Il presente regolamento integra e specifica le norme stabilite nella proposta di regolamento sui dati [regolamento (UE) XX]. Pertanto tali norme si applicano anche alla condivisione dei dati disciplinata dal presente regolamento. Ciò include disposizioni relative alle condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati, al compenso, agli organismi di risoluzione delle controversie per agevolare gli accordi tra le parti che condividono i dati, alle misure tecniche di protezione, all'accesso e trasferimento internazionali dei dati e all'uso autorizzato o alla divulgazione dei dati.

- (48) In caso di trattamento di dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679. Tale regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di condividere i dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione e condivisi con un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.
- (49) Il presente regolamento si basa sulle disposizioni relative ai "servizi bancari aperti" ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e le integra ed è pienamente coerente con il regolamento (UE).../202.. del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento e che modifica il regolamento (UE) n.1093/2010¹⁹ e la direttiva (UE).../202 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica che modifica le direttive 2013/36/UE e 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2355/UE e 2009/110/CE²⁰. L'iniziativa integra le disposizioni già esistenti in materia di "servizi bancari aperti" ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 che disciplinano l'accesso ai dati dei conti di pagamento detenuti dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. Essa prende le mosse dagli insegnamenti tratti in materia di "servizi bancari aperti" quali individuati nella revisione della direttiva (UE) 2015/2366²¹. Il presente regolamento garantisce la coerenza tra l'accesso ai dati finanziari e i servizi bancari aperti laddove siano necessarie misure supplementari, anche sui pannelli di gestione delle autorizzazioni, gli obblighi giuridici di concedere accesso diretto ai dati del cliente e l'obbligo per i titolari dei dati di predisporre interfacce.
- (50) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni relative all'accesso ai dati e alla condivisione dei dati di cui alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari, vale a dire: i) le disposizioni sull'accesso ai valori di riferimento e il regime di accesso per i derivati negoziati in borsa tra le sedi di negoziazione e le controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²²; ii) le norme sull'accesso dei creditori alle banche dati di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³; iii) le norme sull'accesso ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del

¹⁹ Regolamento (UE) ... (GU).

²⁰ Direttiva (UE) ... (GU...).

²¹ Relazione della Commissione sulla revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

²² Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

²³ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 060 del 28.2.2014, pag. 34).

Parlamento europeo e del Consiglio²⁴; iv) le norme relative al diritto di richiedere all'assicuratore un'attestazione di sinistralità pregressa e all'accesso ai depositi centrali contenenti i dati di base necessari per la liquidazione dei danni di cui alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵; v) il diritto di accedere a tutti i dati personali necessari e di trasferirli a un nuovo fornitore di prodotti pensionistici individuali paneuropei a norma del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶; e vi) le disposizioni in materia di esternalizzazione e ricorso a terzi di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. Inoltre il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme dell'UE o nazionali in materia di concorrenza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di eventuali atti derivati dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'accesso ai dati, la loro condivisione e il loro utilizzo senza avvalersi degli obblighi in materia di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento su base puramente contrattuale.

- (51) Poiché la condivisione dei dati relativi ai conti di pagamento è disciplinata da un regime diverso stabilito dalla direttiva (UE) 2015/2366, si ritiene opportuno stabilire, nel presente regolamento, una clausola di riesame che consenta alla Commissione di valutare se l'introduzione delle norme di cui al presente regolamento incida sul modo in cui i prestatori di servizi di informazione sui conti accedono ai dati e se sia opportuno razionalizzare le norme che disciplinano la condivisione dei dati applicabili a tali prestatori.
- (52) Dato che dovrebbero essere incaricate di esercitare i loro poteri in relazione ai prestatori di servizi di informazione finanziaria, è necessario garantire che l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i loro poteri e svolgere tutti i loro compiti al fine di conseguire i loro obiettivi di tutela dell'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario a breve, medio e lungo termine, per l'economia dell'Unione, i suoi cittadini e le sue imprese, e garantire che i prestatori di servizi di informazione finanziaria siano contemplati nelle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1093/2010²⁸, (UE) n. 1094/2010²⁹ e (UE) n. 1095/2010³⁰ del

²⁴ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

²⁵ Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, 7.10.2009, pag. 11).

²⁶ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

²⁷ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

²⁸ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

²⁹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.

- (53) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di XX mesi per consentire l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione e degli atti delegati necessari per precisare taluni elementi del presente regolamento.
- (54) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e ha espresso un parere in data [.....],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'accesso a determinate categorie di dati del cliente, alla loro condivisione e al loro utilizzo nell'ambito dei servizi finanziari.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative all'autorizzazione e alle attività dei prestatori di servizi di informazione finanziaria.

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di dati del cliente aventi per oggetto:
- a) contratti di credito ipotecario, prestiti e conti, ad eccezione dei conti di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento, compresi i dati relativi al saldo, alle condizioni e alle operazioni;
 - b) risparmi, investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, cripto-attività, beni immobili e altre attività finanziarie correlate, nonché i benefici economici derivanti da tali attività, compresi i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³²;

³⁰ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

³¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³² Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- c) diritti pensionistici negli schemi pensionistici aziendali o professionali, conformemente alla direttiva 2009/138/CE e alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio³³;
- d) diritti pensionistici sulla fornitura di prodotti pensionistici individuali paneuropei, a norma del regolamento (UE) 2019/1238;
- e) prodotti di assicurazione non vita conformemente alla direttiva 2009/138/CE, ad eccezione dei prodotti di assicurazione malattia, compresi i dati raccolti ai fini di una valutazione delle richieste e delle esigenze a norma dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, e i dati raccolti ai fini di una valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza a norma dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/97;
- f) dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio di un'impresa, raccolti nell'ambito di una procedura di richiesta di prestito o di una richiesta di rating del credito.

2. Il presente regolamento si applica alle entità seguenti che agiscono in qualità di titolari o utenti dei dati:

- a) enti creditizi;
- b) istituti di pagamento, compresi i prestatori di servizi di informazione sui conti e gli istituti di pagamento a cui è stata concessa un'esenzione a norma della direttiva (UE) 2015/2366;
- c) istituti di moneta elettronica, compresi gli istituti di moneta elettronica soggetti a deroga a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
- d) imprese di investimento;
- e) prestatori di servizi per le cripto-attività;
- f) emittenti di token collegati ad attività;
- g) gestori di fondi di investimento alternativi;
- h) società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari;
- i) imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- j) intermediari assicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio;
- k) enti pensionistici aziendali o professionali;
- l) agenzie di rating del credito;
- m) fornitori di servizi di crowdfunding;

³³ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

³⁴ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

³⁵ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

- n) fornitori di PEPP;
 - o) prestatori di servizi di informazione finanziaria.
3. Il presente regolamento non si applica alle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2554.
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di altri atti giuridici dell'Unione in materia di accesso ai dati del cliente, e di condivisione degli stessi, di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "consumatore": una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- 2) "cliente": una persona fisica o giuridica che utilizza prodotti e servizi finanziari;
- 3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti, che comprendono sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;
- 4) "autorità competente": l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 17 e, per gli enti finanziari, una delle autorità competenti elencate all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554;
- 5) "titolare dei dati": un ente finanziario diverso da un prestatore di servizi di informazione sui conti che raccoglie, conserva e altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- 6) "utente dei dati": una delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che, previa autorizzazione di un cliente, ha accesso legittimo ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- 7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": un utente dei dati autorizzato ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;
- 8) "ente finanziario": una delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a n), che sono titolari dei dati, utenti dei dati o entrambi ai fini del presente regolamento;
- 9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti e altri punti di dati relativi agli eventi del ciclo di vita di tale strumento;
- 10) "dati non personali": dati diversi dai dati personali di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- 11) "dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

- 12) "ente creditizio": ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;
- 13) "impresa di investimento": un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
- 14) "prestatore di servizi per le cripto-attività": un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷;
- 15) "emittente di token collegati ad attività": un emittente di token collegati ad attività autorizzato a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114;
- 16) "istituto di pagamento": un istituto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366;
- 17) "prestatore di servizi di informazione sui conti": un prestatore di servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 18) "istituto di moneta elettronica": un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE;
- 19) "istituto di moneta elettronica soggetto a deroga a norma della direttiva 2009/110/CE": un istituto di moneta elettronica; che beneficia di una deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE;
- 20) "gestore di fondi di investimento alternativi": un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;
- 21) "società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari": una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹;
- 22) "impresa di assicurazione": impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;
- 23) "impresa di riassicurazione": impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
- 24) "intermediario assicurativo": un intermediario assicurativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰;

³⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

³⁸ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- 25) "intermediario assicurativo a titolo accessorio": un intermediario assicurativo a titolo accessorio quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2016/97;
- 26) "ente pensionistico aziendale o professionale": un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva 2016/2341;
- 27) "agenzia di rating del credito": un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- 28) "fornitore di PEPP": un fornitore di PEPP quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 29) "rappresentante legale": una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede legale nell'Unione che, espressamente designata da un prestatore di servizi di informazione finanziaria stabilito in un paese terzo, agisce per conto di quest'ultimo nei confronti delle autorità, dei clienti, degli organismi e delle controparti del prestatore di servizi di informazione finanziaria nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di detto prestatore ai sensi del presente regolamento.

TITOLO II

ACCESSO AI DATI

Articolo 4

Obbligo di mettere i dati a disposizione del cliente

Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale.

Articolo 5

Obbligo per il titolare dei dati di mettere i dati del cliente a disposizione di un utente dei dati

1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione all'utente dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.
2. Il titolare dei dati può chiedere un compenso a un utente dei dati per aver messo a disposizione i dati del cliente a norma del paragrafo 1 solo se i dati del cliente sono messi a disposizione di un utente dei dati conformemente alle norme e alle modalità di un sistema di condivisione dei dati finanziari di cui agli articoli 9 e 10, o se sono messi a disposizione a norma dell'articolo 11.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

3. Nel mettere a disposizione i dati a norma del paragrafo 1, il titolare dei dati:
 - a) mette a disposizione dell'utente dei dati i dati del cliente in un formato basato su norme generalmente riconosciute e almeno della stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati;
 - b) comunica in modo sicuro con l'utente dei dati garantendo un livello adeguato di sicurezza per il trattamento e la trasmissione dei dati del cliente;
 - c) chiede agli utenti dei dati di dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione del cliente ad accedere ai dati di quest'ultimo detenuti dal titolare dei dati;
 - d) fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni per monitorare e gestire le autorizzazioni a norma dell'articolo 8;
 - e) rispetta la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale quando si accede ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 6

Obblighi dell'utente dei dati che riceve i dati del cliente

1. Un utente dei dati può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo se tale utente è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità competente in qualità di ente finanziario o se è un prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.
2. Un utente dei dati accede ai dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella i dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.
3. Un cliente può revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente può revocare l'autorizzazione concessa di mettere i suoi dati a disposizione di un utente dei dati conformemente agli obblighi contrattuali cui è soggetto.
4. Per garantire una gestione efficace dei dati del cliente, l'utente dei dati:
 - a) non tratta i dati del cliente per finalità diverse dall'esecuzione del servizio esplicitamente richiesto dal cliente;
 - b) rispetta la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale quando si accede ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;
 - c) mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati del cliente non personali o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro;
 - d) adotta le misure necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati del cliente non personali;
 - e) non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari, fatta eccezione per il marketing diretto conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;

- f) se l'utente dei dati fa parte di un gruppo di imprese, solo l'entità del gruppo che agisce in qualità di utente dei dati può accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e trattarli.

TITOLO III

USO RESPONSABILE DEI DATI E PANNELLI DI GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7

Perimetro di utilizzo dei dati

1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento che costituiscono dati personali è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.
3. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia.
4. Nell'elaborare gli orientamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'EIOPA e l'ABE cooperano strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 8

Pannelli di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai dati finanziari

1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.
2. Il pannello di gestione delle autorizzazioni:
 - a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa agli utenti dei dati, tra cui:
 - i) il nome dell'utente dei dati cui è stato concesso l'accesso;
 - ii) il conto, prodotto finanziario o servizio finanziario del cliente cui è stato concesso l'accesso;
 - iii) la finalità dell'autorizzazione;
 - iv) le categorie di dati condivisi;
 - v) il periodo di validità dell'autorizzazione;
 - b) consente al cliente di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;
 - c) consente al cliente di ripristinare un'autorizzazione revocata;
 - d) comprende un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo di due anni.

3. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano chiare, accurate e facilmente comprensibili per il cliente.
4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione in tempo reale. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo:
 - a) il titolare dei dati informa l'utente dei dati delle modifiche apportate da un cliente a un'autorizzazione relativa all'utente stesso tramite il pannello di gestione;
 - b) l'utente dei dati informa il titolare dei dati di una nuova autorizzazione concessa da un cliente relativa ai dati del cliente detenuti da tale titolare dei dati, tra cui:
 - i) la finalità dell'autorizzazione concessa dal cliente;
 - ii) il periodo di validità dell'autorizzazione;
 - iii) le categorie di dati interessate.

TITOLO IV

SISTEMI DI CONDIVISIONE DEI DATI FINANZIARI

Articolo 9

Adesione a un sistema di condivisione dei dati finanziari

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari e gli utenti dei dati aderiscono a un sistema di condivisione dei dati finanziari che disciplina l'accesso ai dati del cliente in conformità dell'articolo 10.
2. I titolari e gli utenti dei dati possono aderire a più di un sistema di condivisione dei dati finanziari.

Qualsiasi condivisione dei dati è effettuata conformemente alle norme e alle modalità del sistema di condivisione dei dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati.

Articolo 10

Governance e contenuto del sistema di condivisione dei dati finanziari

1. Un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende i seguenti elementi:
 - a) tra i membri di un sistema di condivisione dei dati finanziari figurano:
 - i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e di pari peso nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;
 - ii) le organizzazioni dei clienti e le associazioni dei consumatori;

- b) le norme applicabili ai membri del sistema di condivisione dei dati finanziari si applicano allo stesso modo a tutti gli aderenti e non vi è alcun trattamento ingiustificato favorevole o differenziato tra i membri;
- c) le norme di adesione a un sistema di condivisione dei dati finanziari garantiscono che la partecipazione al sistema sia aperta a qualsiasi titolare e utente dei dati sulla base di criteri oggettivi e che tutti i membri siano trattati in modo equo e paritario;
- d) un sistema di condivisione dei dati finanziari non impone controlli o condizioni supplementari per la condivisione dei dati che differiscono da quanto previsto dal presente regolamento o da altre norme applicabili dell'Unione;
- e) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende un meccanismo attraverso il quale è possibile modificarne le norme, a seguito di un'analisi d'impatto e del consenso della maggioranza, rispettivamente, di ciascuna comunità di titolari dei dati e di utenti dei dati;
- f) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende norme in materia di trasparenza e, se necessario, di comunicazione ai suoi membri;
- g) un sistema di condivisione dei dati finanziari comprende le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi;
- h) un sistema di condivisione dei dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata per la condivisione dei dati con gli utenti dei dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:
 - i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole direttamente connesso alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta;
 - ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema;
 - iii) dovrebbe basarsi su dati di mercato completi raccolti presso gli utenti e i titolari dei dati su ciascuno degli elementi di costo da prendere in considerazione, chiaramente individuati in linea con il modello;
 - iv) dovrebbe essere riesaminato e monitorato periodicamente per tener conto dei progressi tecnologici;
 - v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato; e
 - vi) dovrebbe essere limitato alle richieste di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o proporzionato alle relative serie di dati nell'ambito di applicazione di tale articolo in caso di richieste di dati combinate.

Se l'utente dei dati è una microimpresa, una piccola o media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003⁴², il compenso concordato non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta;

- i) un sistema di condivisione dei dati finanziari determina la responsabilità contrattuale dei suoi membri, anche nel caso in cui i dati siano inesatti o di qualità inadeguata, o la sicurezza dei dati sia compromessa o i dati siano utilizzati in modo improprio. Nel caso di dati personali, le disposizioni in materia di responsabilità del sistema di condivisione dei dati finanziari sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
 - j) un sistema di condivisione dei dati finanziari prevede un sistema di risoluzione delle controversie indipendente, imparziale, trasparente ed efficace per risolvere le controversie tra i membri del sistema e le questioni relative all'adesione, conformemente ai requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.
2. L'adesione a sistemi di condivisione dei dati finanziari rimane aperta ai nuovi membri alle stesse condizioni applicate in qualsiasi momento ai membri esistenti.
 3. Entro un mese dall'adesione a un sistema, il titolare dei dati comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito i sistemi di condivisione dei dati finanziari di cui è membro.
 4. Un sistema di condivisione dei dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato all'autorità competente del luogo di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi che sono membri di tale sistema al momento della sua istituzione. Qualora i tre titolari dei dati più significativi siano stabiliti in Stati membri diversi o qualora vi sia più di un'autorità competente nello Stato membro di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi, il sistema è notificato a tutte le autorità in questione, le quali concordano tra loro quale autorità effettuerà la valutazione di cui al paragrafo 6.
 5. La notifica di cui al paragrafo 4 avviene entro un mese dall'istituzione del sistema di condivisione dei dati finanziari e comprende le modalità e le caratteristiche di governance conformemente al paragrafo 1.
 6. Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, l'autorità competente valuta se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di condivisione dei dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di condivisione dei dati finanziari al paragrafo 1, l'autorità competente può consultare altre autorità competenti.

Al termine della sua valutazione, l'autorità competente informa l'ABE dell'avvenuta notifica di un sistema di condivisione dei dati finanziari che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Un sistema notificato all'ABE a norma del presente paragrafo è riconosciuto in tutti gli Stati membri ai fini dell'accesso ai dati a norma

⁴² Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴³ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

dell'articolo 5, paragrafo 1, e non necessita di un'ulteriore notifica in nessun altro Stato membro.

Articolo 11

Conferimento del potere di adottare un atto delegato in caso di assenza di un sistema di condivisione dei dati finanziari

Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di condivisione dei dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia istituito entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:

- a) norme comuni per i dati e, se del caso, le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere la condivisione dei dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;
- b) un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati;
- c) la responsabilità delle entità coinvolte nella messa a disposizione dei dati del cliente.

TITOLO V

AMMISSIBILITÀ PER L'ACCESSO AI DATI E ORGANIZZAZIONE

Articolo 12

Domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria

1. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se è autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.
2. Il prestatore di servizi di informazione finanziaria presenta una domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della sua sede legale, unitamente a quanto segue:
 - a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati previsto;
 - b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;
 - c) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, nonché gli accordi per l'utilizzo di servizi di TIC a norma del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del

Consiglio, che dimostri che tali dispositivi di governance e meccanismi e procedure di controllo siano proporzionati, appropriati, validi e adeguati;

- d) una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di segnalazione degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2554;
- e) una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l'individuazione chiara delle operazioni critiche, politica e piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e di ripristino relativi alle TIC efficaci nonché una procedura per testare periodicamente e riesaminare l'adeguatezza e l'efficacia di tali piani a norma del regolamento (UE) 2022/2554;
- f) un documento relativo alla politica di sicurezza, comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi alle attività svolte e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza adottate per tutelare adeguatamente i propri clienti contro i rischi individuati, comprese le frodi;
- g) una descrizione dell'organizzazione strutturale del richiedente, nonché una descrizione degli accordi di esternalizzazione;
- h) l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione del richiedente e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di accesso ai dati del richiedente, nonché le prove attestanti la loro onorabilità e il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per accedere ai dati come stabilito nel presente regolamento;
- i) lo stato giuridico e lo statuto del richiedente;
- j) l'indirizzo della sede amministrativa del richiedente;
- k) se del caso, l'accordo scritto tra il prestatore di servizi di informazione finanziaria e il rappresentante legale che attesta la nomina, la portata della responsabilità e i compiti che il rappresentante legale deve svolgere a norma dell'articolo 13.

Ai fini del primo comma, lettere c), d) e g), il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi di revisione contabile e organizzativi predisposti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi clienti e garantire la continuità e l'affidabilità nello svolgimento delle sue attività.

Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui al primo comma, lettera f), indicano in che modo il richiedente garantirà un elevato livello di resilienza operativa digitale conformemente al capo II del regolamento (UE) 2022/2554, in particolare per quanto riguarda la sicurezza tecnica e la protezione dei dati, anche per quanto riguarda il software e i sistemi di TIC utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali esternalizza la totalità o una parte delle sue attività.

3. I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale che copre i territori in cui accedono ai dati, o di un'altra garanzia analoga, e garantiscono quanto segue:

- a) la capacità di coprire la loro responsabilità derivante dall'accesso non autorizzato o fraudolento ai dati o dall'uso non autorizzato o fraudolento degli stessi;

- b) la capacità di coprire il valore di eventuali eccedenze, soglie o franchigie a titolo dell'assicurazione o di una garanzia analoga;
- c) il monitoraggio costante della copertura dell'assicurazione o di una garanzia analoga.

In alternativa al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile professionale o di un'altra garanzia analoga, come previsto al primo comma, l'impresa di cui al comma precedente detiene un capitale iniziale di 50 000 EUR, che può essere sostituito da un'assicurazione per responsabilità civile professionale o da un'altra garanzia analoga dopo l'inizio della sua attività di prestatore di servizi di informazione finanziaria, senza indebito ritardo.

4. L'ABE, in collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, elabora, previa consultazione di tutti i portatori di interessi, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
- a) le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria, comprese le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a l);
 - b) una metodologia di valutazione comune per la concessione dell'autorizzazione come prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma del presente regolamento;
 - c) in cosa consiste una garanzia analoga, di cui al paragrafo 2, che dovrebbe essere intercambiabile con un'assicurazione per responsabilità civile professionale;
 - d) i criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione per responsabilità civile professionale o di altra garanzia analoga di cui al paragrafo 2.

Nell'elaborare tali norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto di quanto segue:

- a) il profilo di rischio dell'impresa;
- b) se l'impresa fornisce altri tipi di servizi o svolge altre attività;
- c) il volume di attività;
- d) le caratteristiche specifiche delle garanzie analoghe e i criteri per la loro attuazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2015.

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE riesamina e, se del caso, aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione.

Articolo 13
Rappresentanti legali

1. I prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati finanziari nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri da cui il prestatore di servizi di informazione finanziaria intende accedere ai dati finanziari.
2. I prestatori di servizi di informazione finanziaria incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da referenti, in aggiunta o in sostituzione del prestatore di servizi di informazione finanziaria, per le autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni necessarie per la ricezione, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento. I prestatori di servizi di informazione finanziaria conferiscono al loro rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per consentire loro di collaborare con le autorità competenti e di garantire il rispetto delle loro decisioni.
3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi di informazione finanziaria.
4. I prestatori di servizi di informazione finanziaria notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.
5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

Articolo 14

Concessione e revoca dell'autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente può, se del caso, consultare altre autorità pubbliche pertinenti.
2. L'autorità competente autorizza un prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui agli articoli 12 e 16;
 - b) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha designato un rappresentante legale a norma dell'articolo 13;
 - c) se il prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo è soggetto a vigilanza, l'autorità competente si adopera per concludere un adeguato accordo di cooperazione con la pertinente autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni;
 - d) il paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria non è inserito nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell'Unione o delle giurisdizioni di paesi

terzi ad alto rischio che presentano carenze in conformità del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione⁴⁴.

3. L'autorità competente concede un'autorizzazione solo se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente del prestatore di servizi di informazione finanziaria, quest'ultimo dispone di solidi dispositivi di governance per la sua attività di offerta di servizi di informazione finanziaria. Ciò include una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili. Tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei servizi di informazione finanziaria offerti dal prestatore di servizi di informazione finanziaria.
4. L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi di informazione finanziaria ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
5. L'autorità competente concede un'autorizzazione solo se ha accertato che eventuali accordi di esternalizzazione non renderanno il prestatore di servizi di informazione finanziaria un'entità fantasma o non sono utilizzati come strumento per eludere le disposizioni del presente regolamento.
6. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda oppure, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, l'autorità competente comunica al richiedente se l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente fornisce le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione.
7. L'autorità competente può revocare un'autorizzazione rilasciata a un prestatore di servizi di informazione finanziaria solo se quest'ultimo:
 - a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi, rinuncia espressamente all'autorizzazione o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;
 - b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione o non informa l'autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;
 - d) costituirebbe un rischio per la protezione dei consumatori e la sicurezza dei dati.

L'autorità competente fornisce le motivazioni della revoca dell'autorizzazione e ne informa gli interessati. L'autorità competente rende pubblica la revoca dell'autorizzazione, in una versione resa anonima.

⁴⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

Articolo 15

Registro

1. L'ABE elabora, gestisce e mantiene un registro elettronico centrale contenente le informazioni seguenti:
 - a) i prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati;
 - b) i prestatori di servizi di informazione finanziaria che hanno notificato la loro intenzione di accedere ai dati in uno Stato membro diverso da quello d'origine;
 - c) i sistemi di condivisione dei dati finanziari concordati tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene solo dati resi anonimi.
3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità.
4. L'ABE iscrive nel registro di cui al paragrafo 1 qualsiasi revoca di autorizzazione ai prestatori di servizi di informazione finanziaria o cessazione di un sistema di condivisione dei dati finanziari.
5. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano senza indugio all'ABE le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti a norma dei paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3 e dell'aggiornamento di tali informazioni. Ove tecnicamente possibile, esse trasmettono tali informazioni all'ABE in modo automatizzato.

Articolo 16

Requisiti organizzativi per i prestatori di servizi di informazione finanziaria

Il prestatore di servizi di informazione finanziaria soddisfa i seguenti requisiti organizzativi:

- a) stabilisce politiche e procedure sufficienti a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, anche da parte di dirigenti e dipendenti;
- b) adotta misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue attività. A tal fine il prestatore di servizi di informazione finanziaria utilizza sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità delle sue operazioni critiche e dispone di piani di emergenza e di una procedura per verificare e riesaminare periodicamente l'adeguatezza e l'efficienza di tali piani;
- c) quando si affida a un terzo per lo svolgimento di funzioni essenziali per l'offerta di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e per lo svolgimento delle attività in maniera continua e soddisfacente, adotta misure ragionevoli per evitare un indebito rischio operativo aggiuntivo. L'esternalizzazione di importanti funzioni operative non può essere effettuata in modo tale da pregiudicare sostanzialmente la qualità del controllo interno e la capacità dell'autorità di vigilanza di monitorare il rispetto di tutti gli obblighi da parte del prestatore di servizi di informazione finanziaria;
- d) dispone di procedure di governance, amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione e la gestione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati;
- e) i suoi amministratori e le persone responsabili della sua gestione nonché le persone responsabili della gestione delle attività di accesso ai dati del prestatore di servizi di

informazione finanziaria soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono conoscenze, competenze ed esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per l'esercizio delle loro funzioni;

- f) istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito in maniera tempestiva, equa e coerente, compreso un meccanismo di segnalazione che tenga conto degli obblighi di notifica di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2554.

TITOLO VI

AUTORITÀ COMPETENTI E QUADRO DI VIGILANZA

Articolo 17 *Autorità competenti*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti alla Commissione.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.

Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità competenti dispongano delle risorse necessarie, in particolare in termini di personale dedicato, al fine di adempiere ai loro compiti in ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri che hanno nominato, nell'ambito della loro giurisdizione, più autorità competenti per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le rispettive funzioni.
4. Per gli enti finanziari, il rispetto del presente regolamento è garantito dalle autorità competenti specificate all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 conformemente ai poteri derivanti dai rispettivi atti giuridici elencati in tale articolo e dal presente regolamento.

Articolo 18 *Poteri delle autorità competenti*

1. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Tali poteri comprendono:
 - a) il potere di esigere da qualsiasi persona fisica o giuridica la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici;
 - b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:
 - i) chiedere la presentazione di documenti;

- ii) esaminare i dati in qualsiasi forma, compresi i libri e i documenti dei soggetti di cui alla lettera a), e fare copie o estratti di tali documenti;
 - iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a) o dai loro rappresentanti o dal loro personale e, se necessario, convocare e interrogare tali soggetti al fine di ottenere informazioni;
 - iv) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
 - v) fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, svolgere le necessarie ispezioni presso i locali delle persone giuridiche e in luoghi diversi dalla residenza privata delle persone fisiche di cui alla lettera a), nonché di qualsiasi altra persona giuridica soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate;
 - vi) entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, in linea con il diritto nazionale, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere necessari e pertinenti per provare un caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - vii) chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione del presente regolamento;
 - viii) chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambe le cose;
 - ix) riferire fatti ai fini di un'indagine penale;
- c) in mancanza di altri mezzi disponibili per far cessare o prevenire qualsiasi violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di gravi danni agli interessi dei consumatori, le autorità competenti hanno il diritto di adottare una delle misure seguenti, anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuarle:
- i) rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai clienti quando accedono all'interfaccia online;
 - ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l'accesso a un'interfaccia online;
 - iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrare tale cancellazione.

L'attuazione del presente paragrafo e l'esercizio dei poteri ivi stabiliti sono proporzionati e conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate a norma del

presente regolamento sono adeguate alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale della violazione.

2. Le autorità competenti esercitano i loro poteri per indagare su potenziali violazioni del presente regolamento e imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative previste dal presente regolamento, in uno dei modi seguenti:
 - a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - c) delegando poteri ad altre autorità od organismi;
 - d) ricorrendo alle autorità giudiziarie competenti di uno Stato membro.

Laddove le autorità competenti esercitino i loro poteri delegandoli ad altre autorità od organismi conformemente alla lettera c), la delega di potere specifica i compiti delegati, le condizioni alle quali devono essere svolti e le condizioni alle quali i poteri delegati possono essere revocati. Le autorità o gli organismi ai quali sono delegati i poteri sono organizzati in modo da evitare conflitti di interesse. Le autorità competenti vigilano sull'attività delle autorità o degli organismi ai quali sono delegati i poteri.

3. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e sanzionatori, anche nei casi transfrontalieri, le autorità competenti cooperano efficacemente tra loro e con le autorità di qualsiasi settore interessato, a seconda dei casi e in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, per garantire lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca necessaria per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.

Articolo 19

Accordi transattivi e procedure di esecuzione accelerate

1. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri possono stabilire norme che consentano alle loro autorità competenti di chiudere un'indagine relativa a una presunta violazione del presente regolamento, a seguito di un accordo transattivo, al fine di porre fine alla presunta violazione e alle sue conseguenze prima dell'avvio di un procedimento sanzionatorio formale.
2. Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano alle loro autorità competenti di chiudere un'indagine relativa a una violazione accertata mediante una procedura di esecuzione accelerata al fine di ottenere una rapida adozione di una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa o una misura amministrativa.

Il conferimento alle autorità competenti del potere di risolvere o avviare procedure di esecuzione accelerate lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 20.

3. Quando stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'esercizio dei poteri di cui a tale paragrafo e provvedono a notificare ogni successiva modifica di tali norme.

Articolo 20

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti di cui all'articolo 18, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative adeguate e di adottare altre misure amministrative in relazione alle violazioni seguenti:
 - a) violazioni degli articoli 4, 5 e 6;
 - b) violazioni degli articoli 7 e 8;
 - c) violazioni degli articoli 9 e 10;
 - d) violazioni degli articoli 13 e 16;
 - e) violazioni dell'articolo 28.
2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme in materia di sanzioni amministrative e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni a norma del diritto penale nazionale. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale e le eventuali successive modifiche.
3. Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in relazione alle violazioni di cui al paragrafo 1:
 - a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
 - b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento che costituisce la violazione e di astenersi da ripeterlo;
 - c) la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - d) una sospensione temporanea dell'autorizzazione di un prestatore di servizi di informazione finanziaria;
 - e) una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari almeno al doppio dell'ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati, anche se tale sanzione supera gli importi massimi di cui al presente paragrafo, lettera f), per quanto riguarda le persone fisiche, o al paragrafo 4 per quanto riguarda le persone giuridiche;
 - f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime fino a 25 000 EUR per violazione e fino a un totale di 250 000 EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];
 - g) l'interdizione temporanea di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del prestatore di servizi di informazione finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione in seno ai prestatori di servizi di informazione finanziaria;
 - h) in caso di ripetuta violazione degli articoli di cui al paragrafo 1, l'interdizione per almeno 10 anni di qualsiasi membro dell'organo di gestione del prestatore

di servizi di informazione finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione in seno al prestatore di servizi di informazione finanziaria.

4. Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre, in relazione alle violazioni di cui al paragrafo 1 commesse da persone giuridiche, sanzioni amministrative massime:
- a) fino a 50 000 EUR per violazione e fino a un totale di 500 000 EUR all'anno o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta ufficiale di tale Stato membro al... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];
 - b) pari al 2 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione.

Se la persona giuridica di cui al primo comma è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre tenuta a redigere il bilancio consolidato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, il fatturato totale annuo pertinente è il fatturato netto o i ricavi da determinare conformemente ai principi contabili pertinenti, secondo il bilancio consolidato dell'impresa capogruppo disponibile per l'ultima data di chiusura del bilancio, di cui sono responsabili i membri dell'organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza dell'impresa capogruppo.

5. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il potere di imporre altri tipi di sanzioni amministrative e altre misure amministrative oltre a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a quello stabilito in tali paragrafi.

Gli Stati membri notificano alla Commissione il livello delle sanzioni più elevate e le eventuali successive modifiche.

Articolo 21

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le autorità competenti hanno il diritto di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a persone fisiche o giuridiche in caso di persistente inosservanza di qualsiasi decisione, ingiunzione, misura provvisoria, richiesta, obbligo o altra misura amministrativa adottata a norma del presente regolamento.

La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al primo comma è effettiva e proporzionata e consiste in un importo giornaliero da versare fino al ripristino della conformità. Tali sanzioni sono imposte per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data indicata nella decisione che le impone.

⁴⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Le autorità competenti hanno il diritto di imporre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento seguenti, che possono essere adeguate in funzione della gravità della violazione e delle esigenze del settore:

- a) 3 % del fatturato medio giornaliero nel caso di una persona giuridica;
 - b) 30 000 EUR nel caso di una persona fisica.
2. Il fatturato medio giornaliero di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera a), è pari al fatturato totale annuo diviso per 365.
 3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento superiori a quelle di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 22

Circostanze da prendere in considerazione nel determinare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative o di altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti al fine di garantire che tali sanzioni o misure siano efficaci e proporzionate. Tali circostanze comprendono, se del caso:
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
 - c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato totale annuo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica responsabile della violazione;
 - d) il livello dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione, se tali profitti o perdite possono essere determinati;
 - e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, se tali perdite possono essere determinate;
 - f) l'onere derivante per la persona fisica o giuridica responsabile della violazione dal cumulo di procedimenti e sanzioni penali e amministrativi per la stessa condotta;
 - g) l'impatto della violazione sugli interessi dei clienti;
 - h) le eventuali conseguenze sistemiche negative, effettive o potenziali, della violazione;
 - i) la complicità o la partecipazione organizzata di più persone fisiche o giuridiche alla violazione;
 - j) precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
 - k) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
 - l) qualsiasi azione o misura correttiva intrapresa dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione per impedirne la reiterazione.

2. Le autorità competenti che si avvalgono di accordi transattivi o di procedure di esecuzione accelerate a norma dell'articolo 19 adattano le pertinenti sanzioni amministrative e altre misure amministrative di cui all'articolo 20 al caso in questione per garantirne la proporzionalità, in particolare prendendo in considerazione le circostanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 23
Segreto d'ufficio

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti, nonché gli esperti operanti per conto delle autorità competenti, hanno l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.
2. Le informazioni scambiate a norma dell'articolo 26 sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio da parte sia dell'autorità di condivisione sia dell'autorità destinataria al fine di garantire la tutela dei diritti individuali e commerciali.

Articolo 24
Diritto di impugnazione

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento possono essere impugnate dinanzi ai giudici.
2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di omissione.

Articolo 25
Pubblicazione delle decisioni delle autorità competenti

1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web tutte le decisioni che impongono sanzioni amministrative o altre misure amministrative nei confronti di persone fisiche e giuridiche per violazioni del presente regolamento e, se del caso, tutti gli accordi transattivi. La pubblicazione comprende una breve descrizione della violazione, la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa imposta o, se del caso, una dichiarazione sull'accordo transattivo. L'identità della persona fisica oggetto della decisione che impone una sanzione amministrativa o una misura amministrativa non è pubblicata.

Le autorità competenti pubblicano la decisione e la dichiarazione di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che la persona fisica o giuridica oggetto della decisione ha ricevuto notifica della stessa oppure dopo la firma dell'accordo transattivo.

2. In deroga al paragrafo 1, se ritiene necessaria la pubblicazione dell'identità o di altri dati personali della persona fisica per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, anche nel caso di una dichiarazione pubblica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), o di un'interdizione temporanea di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), l'autorità nazionale competente può pubblicare anche l'identità delle persone o i dati personali, purché provveda a giustificare tale decisione e a condizione che la pubblicazione sia limitata ai dati personali strettamente necessari per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento.
3. Se la decisione che impone una sanzione amministrativa o un'altra misura amministrativa è soggetta a ricorso dinanzi alla pertinente autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano senza indugio sul loro sito web ufficiale

anche le informazioni sul ricorso e qualsiasi informazione successiva sull'esito di tale ricorso per quanto riguarda le persone giuridiche. Se la decisione impugnata riguarda persone fisiche e la deroga di cui al paragrafo 2 non è applicata, le autorità competenti pubblicano le informazioni sul ricorso solo in una versione resa anonima.

4. Le autorità competenti provvedono affinché le pubblicazioni avvenute ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo se da un riesame annuale si constata il perdurare della necessità di pubblicare tali dati per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, e in ogni caso per non più di cinque anni.

Articolo 26

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti cooperano tra loro e con altre autorità competenti pertinenti designate a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile agli enti finanziari ai fini del presente regolamento nell'esercizio delle funzioni delle autorità competenti.
2. Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità competenti di altri Stati membri responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dei prestatori di servizi di informazione finanziaria è consentito ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
3. Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi del presente regolamento possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per la finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
4. L'autorità competente non trasmette informazioni condivise da altre autorità competenti ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno comunicate e unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo, fatte salve circostanze debitamente giustificate. In quest'ultimo caso il punto di contatto informerà immediatamente il punto di contatto che ha trasmesso le informazioni.
5. Qualora gli obblighi previsti dal presente regolamento riguardino il trattamento di dati personali, le autorità competenti cooperano con le autorità di controllo istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1. Se un'autorità competente di uno Stato membro ritiene che, in relazione ad una particolare questione, la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di un altro Stato membro di cui agli articoli 28 o 29 del presente regolamento non si conformi alle condizioni ivi specificate, può rimettere la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. L'ABE, qualora sia stata richiesta la sua assistenza a norma del paragrafo 1, adotta senza indugio una decisione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE può anche, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. Nell'uno o nell'altro caso le autorità competenti coinvolte rinviando le proprie decisioni in attesa della risoluzione della controversia ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO VII

ACCESSO TRANSFRONTALIERO AI DATI

Articolo 28

Accesso transfrontaliero ai dati da parte dei prestatori di servizi di informazione finanziaria

1. I prestatori di servizi di informazione finanziaria e gli enti finanziari sono autorizzati ad accedere ai dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relativi ai clienti dell'Unione detenuti dai titolari dei dati stabiliti nell'Unione, in virtù della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento.
2. Un prestatore di servizi di informazione finanziaria che intenda accedere ai dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, comunica le informazioni seguenti alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
 - a) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione del prestatore di servizi di informazione finanziaria;
 - b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende accedere ai dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - c) il tipo di dati a cui desidera accedere;
 - d) i sistemi di condivisione dei dati finanziari a cui aderisce.

Se intende esternalizzare le funzioni operative di accesso ai dati ad altre entità nello Stato membro ospitante, il prestatore di servizi di informazione finanziaria ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine.
3. Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine le trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4. Il prestatore di servizi di informazione finanziaria comunica senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali modifiche rilevanti alle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1, comprese ulteriori entità cui vengono esternalizzate attività negli Stati membri ospitanti in cui opera. Si applica la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 29
Motivazione e comunicazione

Ogni provvedimento adottato dalle autorità competenti in applicazione dell'articolo 18 o dell'articolo 28 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato al prestatore di servizi di informazione finanziaria interessato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di XX mesi a decorrere dal ...[OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di XX mesi. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31
Valutazione del presente regolamento e relazione sull'accesso ai dati finanziari

1. Entro il [OP: inserire la data = quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale

europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:

- a) altre categorie o altre serie di dati da rendere accessibili;
- b) l'esclusione dall'ambito di applicazione di talune categorie di dati ed entità;
- c) modifiche delle pratiche contrattuali dei titolari e degli utenti dei dati e del funzionamento dei sistemi di condivisione dei dati finanziari;
- d) l'inclusione di altri tipi di entità tra le entità cui è stato concesso il diritto di accesso ai dati;
- e) l'impatto del compenso sulla capacità degli utenti dei dati di partecipare a sistemi di condivisione dei dati finanziari e di accedere ai dati dei titolari dei dati.

2. Entro il [OP: inserire la data = quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni di accesso ai dati finanziari applicabili ai prestatori di servizi di informazione sui conti a norma del presente regolamento e della direttiva (UE) 2015/2366. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 32

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 2002/87/CE*, 2008/48/CE, 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013**, delle direttive 2013/36/UE***, 2014/49/UE****, 2014/92/UE, (UE) 2015/2366*****, dei regolamenti (UE) 2023/1114 (*****), (UE) 2024/... (*****), del Parlamento europeo e del Consiglio e delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli enti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio*****.

* Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

** Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

*** Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

**** Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

***** Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del

conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

***** Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

***** Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

***** Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L... del..., pag....).

***** Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).".

Articolo 33

Modifica del regolamento (UE) n. 1094/2010

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/... (*), della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, delle direttive 2002/87/CE, (UE) 2016/97 (**), e (UE) 2016/2341 (***) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano ai prestatori di servizi di informazione finanziaria, alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

* Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L... del..., pag....).

** Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

*** Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).".

Articolo 34
Modifica del regolamento (UE) n. 1095/2010

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, dei regolamenti (UE) 2017/1129***, (UE) 2023/1114****, (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio***** e, nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d'investimento o agli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, agli emittenti o agli offerenti di cripto-attività, alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione o ai prestatori di servizi per le cripto-attività, ai prestatori di servizi di informazione finanziaria e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell'ambito delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.

* Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

** Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

*** Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

**** Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

***** Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L... del..., pag....)".

Articolo 35
Modifica del regolamento (UE) 2022/2554

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 è così modificato:

- (1) alla lettera u), il segno di punteggiatura "." è sostituito da ";;";
- (2) è aggiunta la lettera v) seguente:
"v) prestatori di servizi di informazione finanziaria."

Articolo 36
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli articoli da 9 a 13 si applicano tuttavia a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente